

QUADERNI FIORENTINI

per la storia del pensiero giuridico moderno

47

(2018)



GIUFFRÈ EDITORE

ISBN 9788814228490

ISSN 0392-1867

*Pubblicazione realizzata con il contributo
dell'Ente Cassa di Risparmio di Firenze*

© Copyright Dott. A. Giuffrè Editore, S.p.A. Milano - 2018

La traduzione, l'adattamento totale o parziale, la riproduzione con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm, i film, le fotocopie), nonché la memorizzazione elettronica, sono riservati per tutti i Paesi.

Stampato da Galli Edizioni S.r.l. - Varese

FILIPPO RUSCHI

SPAZI ANOMICI E NEMICI ASSOLUTI.
UN ITINERARIO DI FILOSOFIA
DEL DIRITTO INTERNAZIONALE (*)

(A proposito di P. Linebaugh, M. Rediker,
I ribelli dell'Atlantico, Milano, Feltrinelli, 2018;
A. Policante, *The Pirate Myth*, London, Routledge, 2015)

1. Piraterie. — 2. Mudanza de fortuna. — 3. Cercando il bandolo. — 4. ...sì come uomini naturalmente vaghi di pecunia e rapaci.

1. *Piraterie.*

« In Mediterraneo la pirateria è vecchia quanto la storia » ha scritto Fernand Braudel: un giudizio che vale come monito contro ogni generalizzazione (1). Il fenomeno piratesco è esigente nei confronti dell'interprete ma seguendo l'insegnamento contenuto in *La Méditerranée et le monde méditerranéen à l'époque de Philippe II* le prime

(*) Sono grato a Federigo Bambi per i preziosi suggerimenti ricevuti. La mia gratitudine va anche a Marco Sabbioneti e a Francesco Vertova per una prima lettera del testo. Durante le mie ricerche ho ricevuto il sostegno del PRIN 2015 — *Soggetto di diritto e vulnerabilità: modelli istituzionali e concetti giuridici in trasformazione* e del Progetto *El logos de la guerra. Normas y problemas de los conflictos armados actuales (DER2017-82106-R)* finanziato dal Ministerio de Economía, Industria y Competitividad spagnolo. Questo contributo è il frutto di una riflessione avviata a partire dal Workshop Internazionale *La pirateria fra storia e diritto: percorsi di ricerca interdisciplinare*, che si è svolto presso l'Università di Firenze nel dicembre 2015 e che, assieme a Ida Gilda Mastrososa, ho avuto il privilegio di coordinare. Ulteriori sollecitazioni sono poi giunte dalla partecipazione al II Seminario Hispano-Italiano dedicato a *Guerra, derecho y seguridad en las relaciones internacionales*, tenutosi presso l'Università di Oviedo nel novembre 2017 con il coordinamento di Roger Campione: ai due colleghi va la mia gratitudine per le occasioni di confronto intellettuale.

(1) Cfr. F. BRAUDEL, *La Méditerranée et le monde méditerranéen à l'époque de Philippe II*, Paris, Colin, 1982, trad. it. *Civiltà e imperi del Mediterraneo nell'Età di Filippo II*, vol. 2, Einaudi, Torino, 1986, p. 920.

qualità che si rendono necessarie sono la sensibilità diacronica, la propensione alla comparazione, ma anche la disponibilità a muoversi lungo differenti crinali disciplinari. Attitudini che si rivelano tanto più preziose se solo ci si sofferma sul fatto che la lunga durata della pirateria marittima non è circoscritta — richiamando ancora il lessico braudeliano — al bacino del « mare tra montagne » (2). Nel momento in cui si allunga la vista oltre i confini del Mediterraneo e, superate le Colonne d'Ercole, ci si spinge oltre i « parecchi Atlantici » (3) fino ai gelidi mari settentrionali, abbondano le conferme della risalente permanenza di tali pratiche predatorie. Così anche se, in una direzione completamente opposta, ripercorse le rotte del Mar Rosso e dell'Oceano Indiano e giunti allo stretto di Malacca, si posa lo sguardo sulle remote acque dei mari cinesi: « piracy is as ancient as China itself » ha sottolineato un attento osservatore del fenomeno, quale Robert J. Anthony, facendo evidentemente suo il monito braudeliano e, se possibile, rendendo il quadro generale ancora più complesso e sfaccettato (4).

Il problema è ineludibile: a fronte di un fenomeno tanto ampio come quello piratesco, a fronte di un caleidoscopico alternarsi di cesure e di permanenze, di ridondanze e di innovazioni, il rischio è quello di smarrirsi. In altri termini l'interrogativo che si pone insidioso è quello della validità stessa della nozione di pirateria. Del resto non è neppure possibile ipotizzare una 'stratigrafia' di queste vicende, immaginando differenti 'sedimentazioni' che permettano di identificare specifici archetipi cronologicamente qualificati. In particolare occorre respingere la tentazione di cogliere una linea evolutiva del fenomeno: una dinamica progressiva che da una pirateria a carattere etnico — manifestazione di quella arretratezza economica e culturale che per Tucidide caratterizzava i costumi degli antichi e che, ancora al suo tempo, contrassegnava le popolazioni barbariche dell'Asia Minore (5) — conduca senza incagli

(2) Cfr. BRAUDEL, *Civiltà e imperi del Mediterraneo nell'Età di Filippo II*, vol. 1, cit., p. 9.

(3) Ivi, p. 229.

(4) Cfr. R.J. ANTHONY, *Piracy on the South China Coast through Modern Times*, in *Piracy and Maritime Crime: Historical and Modern Case Studies*, B.A. Elleman, A. Forbes, D. Rosenberg (eds.), Newport (RI), Naval War College, 2010, pp. 35-50, e in particolare p. 35.

(5) Cfr. THUCYDIDES, *de Bello Peloponnesiaco*, I, 5. Sulla corretta interpretazione del luogo tucidideo si veda per tutti C. FERONE, *Lesteia. Forme di predazione nell'Egeo in età classica*, Napoli, Procaccini, 1997, pp. 165-170. Per una sua opportuna contestualizzazione alla luce delle vicende della talassocrazia ateniese cfr. P. DE SOUZA, *Piracy in the Graeco-Roman World*, Cambridge, Cambridge University Press, 2002, pp. 26-30. In merito alla lunga fortuna della interpretazione che Tucidide ha dato del fenomeno piratesco cfr. D. HELLER-ROAZEN, *The Enemy of All: Piracy and the Law of Nations*, New

a un'attività predatoria pienamente inserita nelle dinamiche mercantili e politiche, duttile strumento nelle mani delle *chancelleries*, come avviene per la corsa caraibica nella prima età moderna. Si tratta piuttosto di una vicenda ricca di piegature e di deformazioni, in cui il paradigma non risulta essere la sedimentazione, quanto piuttosto la formazione di differenti piani di faglia che si intersecano tra loro.

Certo, alla luce del suo carattere endemico e persistente è inevitabile che la pirateria abbia misure e intensità differenti. Ma, a ben vedere, lo scenario è ancora più complesso là dove nel medesimo quadrante storico e geografico finiscono per convivere archetipi predatori tra loro differenti. Conviene ancora una volta richiamare Braudel che, osservando quello che accadeva sulle rive meridionali del Mediterraneo nel corso del Cinquecento, rilevava come accanto alla « guerra di corsa cittadina, la grande pirateria, esisteva una pirateria di grado inferiore, spesso prossima alla più miserabile rapina », là dove « minuscoli animali selvatici » si aggiravano voraci « alla ricerca di una selvaggina proporzionata alle loro forze » (6). Guardando più indietro, all'evo antico, ci si confronta con uno spettro se possibile ancora più ampio: da una pulviscolare predazione « artigianale », brigantesca manifestazione di un'economia di rapina diretta a parassitare le rotte mercantili, si giunge alla *grande piraterie* di quelli che con un efficace ossimoro sono stati definiti « stati-pirata » (7). Si tratta di modulazioni diverse del medesimo fenomeno che pur trovando nell'*animus furandi* il proprio tratto saliente, ha finito per eccedere la dimensione puramente predatoria: i pirati hanno interferito nelle strategie talassocratichie dei maggiori attori ora nelle vesti di antagonisti nel controllo delle rotte, ora come mercenari in grado di fornire servizi altamente qualificati, ora in qualità di alleati capaci di placare le inquiete distese marittime.

A fronte di questa straordinaria flessibilità, alla insuperata capacità di adeguarsi alle circostanze mimetizzandosi nelle pieghe della *grande histoire*, l'ambiguità rappresenta la cifra autentica del pirata. Se infatti, come attestano ancora l'art. 15 della Convenzione sull'Alto Mare sottoscritta a Ginevra nel 1958 e l'art. 101 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare sottoscritta nel 1982 a Montego Bay, la vocazione predatoria costituisce l'elemento qualificante la condotta piratesca, in un'ottica di lungo periodo tale attività si è spesso sovrappo-

York, Zone Books, 2009, trad. it. *Il nemico di tutti. Il pirata contro le nazioni*, Macerata, Quodlibet, 2010, pp. 32-34.

(6) Cfr. BRAUDEL, *Civiltà e imperi del Mediterraneo nell'Età di Filippo II*, vol. 2, cit., p. 925. In merito cfr. anche S. BONO, *I corsari barbareschi*, Torino, ERI, 1964, pp. 3-4.

(7) Cfr. Y. GARLAN, *La guerre dans l'Antiquité*, Paris, Nathan, 1972, trad. it. *Guerra e società nel mondo antico*, Bologna, il Mulino, 1985, p. 31.

posta a pratiche differenti, a partire da quelle belliche e mercantili (8). In altri termini, il carattere evanescente della pirateria, l'alternarsi tra latenza e recrudescenza del fenomeno, non deriva semplicemente dai remoti nascondigli — come le « coste rocciose o acquitrinose » e i « dedali insulari » del bacino mediterraneo di cui parla Yvon Garlan (9) —, dove poter riparare, celandosi agli inseguitori e attendendo tempi migliori. Né va posto unicamente in relazione alla identità mutevole e cangiante di coloro che percorrono i mari: David Cordingly ricorda come gli agili sloop giamaicani costruiti di buon cedro rosso tra '600 e '700 erano apprezzati in egual misura dai mercanti e dai filibustieri (10). Del resto fin dall'antichità la domanda era ricorrente: cosa celava la vela all'orizzonte? Si trattava di un interrogativo inquietante, destinato ad angosciare generazioni di viaggiatori, come ci attesta Eliodoro: qual è dunque l'identità dell'agile *akatos* che ombreggia la nave fenicia su cui sono imbarcati Cariclea e Teagene, i protagonisti del rocamboloso *Etiopiche*? (11) Forse, come era uso, si trattava solo di un piccolo naviglio che per maggiore sicurezza seguiva la scia della imbarcazione più grande. Una improvvisa bonaccia ed ecco che il vascelletto si faceva sotto a forza di remi. L'identità era presto svelata: si trattava del terribile

(8) Per altro già il diritto consuetudinario aveva qualificato la pirateria come *crimen iuris gentium*: circa il processo di codificazione si veda da ultimo L. MARINI, *Pirateria marittima e diritto internazionale*, Torino, Giappichelli, 2016, pp. 49-84 ove bib. In dottrina non sono mancati coloro che hanno messo in dubbio che la pirateria possa rientrare all'interno di tale categoria: Antonio Cassese, ad esempio, ha sostenuto che devono essere ritenuti crimini internazionali i crimini di guerra, i crimini contro l'umanità, il genocidio, la tortura, l'aggressione ed infine le forme più gravi di terrorismo. La pirateria, in sé, non è punita per proteggere un valore o un bene proprio della comunità internazionale: piuttosto la scelta di rendere la sua repressione universale consiste nel fatto che, semplicemente, c'è un comune interesse a tutelare la libera circolazione delle merci, cfr. A. CASSESE, *Cassese's International Criminal Law*, Oxford, Oxford University Press, 2013, pp. 19-21. In merito anche § 4.

(9) Cfr. GARLAN, *Guerra e società nel mondo antico*, cit., p. 30.

(10) Cfr. D. CORDINGLY, *Under the Black Flag: the Romance and Reality of Life among the Pirates*, New York, Little Brown, 1995, trad. it. *Storia della pirateria*, Milano, Mondadori, 2003, p. 171.

(11) Cfr. HELIODORUS, *Aethiopica*, V, 23-24. In merito alla precisione del racconto di Eliodoro di Emesa circa le tecniche di abordaggio adottate dai *lestai* cfr. FERONE, *Lesteia*, cit., pp. 123-124. Sulla figura del pirata nella letteratura dell'età ellenistica, si veda anche DE SOUZA, *Piracy in the Graeco-Roman World*, cit., pp. 214-218. Non è casuale che *Le Etiopiche* abbiano avuto una straordinaria fortuna nella Inghilterra elisabettiana, in cui si celebravano i fasti di Walter Raleigh e di Francis Drake, cfr. C. JOWITT, *The Culture of Piracy, 1580-1630: English Literature and Seaborne Crime*, Farnham, Ashgate, 2010, in particolare pp. 79-109.

pirata Trachino, il cui nome era sufficiente a gettare nel panico l'equipaggio e i passeggeri!

L'evanescenza della pirateria, la sua stupefacente capacità di adattarsi plasticamente al contesto, di immergersi nel flusso della storia per poi riaffiorare in maniera inaspettata non è soltanto manifestazione della liquida identità di coloro che Schmitt ha salutato come i veri « figli del mare » (12). Piuttosto, va posta in relazione alle differenti strategie di (de)legittimazione: il pirata conosceva i piani inclinati degli ordinamenti giuridici non meno che le rotte marittime, essendo Landolfo Rufolo un esempio insuperato di tale abilità. Infatti, da mercante divenuto « corsale » a seguito di un crack finanziario, si diede « a far sua della roba d'ogni uomo e massimamente sopra i turchi » e « forse infra uno anno, rubò e prese tanti legni di turchi, che egli si trovò non solamente avere acquistato il suo che in mercatantia avea perduto, ma di gran lunga quello avere raddoppiato » (13). *Sylai, laudes represaliarum, letters of marque* e patenti di corsa a cui praticamente tutti coloro che si affacciavano sul mare fecero ricorso fino alla tardiva abolizione della *guerre de course* — occorrerà aspettare lo spirito cobdeniano che soffiava potente alla Dichiarazione di Parigi del 1856 (14) —, rappresentavano il vettore privilegiato di una

(12) Cfr. C. SCHMITT, *Land und Meer. Eine weltgeschichtliche Betrachtung*, Stuttgart, Klett-Cotta, 1954, trad. it. *Terra e mare. Una riflessione sulla storia del mondo*, Milano, Adelphi, 2011, p. 42 e anche *infra* § 4.

(13) Cfr. GIOVANNI BOCCACCIO, *Decameron*, II, 4, Firenze, 1976, p. 94. Per contestualizzare le vicende del mercante di Ravello un buon punto di partenza resta J.H. PRYOR, *Geography, Technology, and War. Studies in the Maritime History of the Mediterranean, 649-1571*, Cambridge, Cambridge University Press, 1992, pp. 135-164. Circa la complessa natura della corsa medievale e sulla sua progressiva formalizzazione un buon punto di partenza resta HELLER-ROAZEN, *Il nemico di tutti*, cit., pp. 83-92 e ancor più specificamente ID., *Dialectic of the Medieval Course*, in R.H. Bloch, A. Calhoun, J. Cerquiglino-Toulet, J. Küpper, J. Patterson (eds.), *Rethinking the New Medievalism*, Baltimore (Md.), Johns Hopkins University Press, 2014, pp. 69-84. Se forse una opera di sintesi sul tema della corsa medievale deve ancora essere pubblicata, non mancano eccellenti *case studies* in grado di offrire materiale significativo anche a chi non si avvicina al problema in una chiave esclusivamente storiografica: cfr. ad esempio A. ROVERE, *Un procedimento di rappresaglia contro Rodi (1388-1390)*, in « Atti della Società Ligure di Storia Patria », XXIII (1983), 2, pp. 68-97.

(14) In merito all'abolizione della corsa si veda S. MANNONI, *Potenza e ragione. La scienza del diritto internazionale nella crisi dell'equilibrio europeo (1870-1914)*, Milano, Giuffrè, 1999, pp. 174-177. Ad una lettura maliziosa la Dichiarazione di Parigi favoriva le maggiori potenze danneggiando coloro che, come gli Stati Uniti — l'amministrazione Pierce, infatti, preferì apporre la propria riserva a tale clausola — non erano in grado di finanziare ingenti forze navali: cfr. J.F. WITT, *Lincoln's Code: The Laws of War in American History*, New York, Simon and Schuster, 2013, pp. 133-140. Nel 1898

dinamica oscillatoria tra legalità e illegalità, tra *kleinkrieg* navale e pura e semplice razzia ma anche, e qui se possibile le acque si fanno ancora più torbide, tra « azione giudiziale e guerra »⁽¹⁵⁾.

Se dunque, come si è visto, la pirateria ha avuto modulazioni molto differenti, a sua volta questo archetipo banditesco ha rappresentato la misura più intensa di una gamma particolarmente ampia di attività predatorie legate ora a strategie egemoniche, ora a rivalità politiche interne, ora a competizioni commerciali. In altri termini questo fenomeno, per quanto già di per sé articolato, si è incrociato con differenti forme di inimicizia, finendo spesso per ibridarsi o, quanto meno, per paludare la propria natura autenticamente razziatrice. Claudio Ferone, solo per rimanere nell'Egeo dell'età classica, ha distinto la *lesteia* dei fuoriusciti politici — quella di un Dionisio di Focea che, esule dalla Ionia occupata dal Gran Re, razziaava esclusivamente le navi etrusche e cartaginesi nelle acque sicule —, quella praticata da strateghi e trierarchi giustificata da presunte esigenze belliche, quella legata a rappresaglie armate determinate da contenziosi di natura sia pubblica sia privata, quella concessa ai mercenari a titolo di compenso per i loro servizi: in un quadro tanto articolato la *lesteia* intesa come pura e semplice attività criminale risultava essere quasi residuale⁽¹⁶⁾.

Duemila anni più tardi, in scenari ben più ampi e complessi, in un contesto fortemente anarchico e conflittuale, definitivamente consolidatosi il dispositivo giuridico della corsa, da preda il mercante non aveva remore a farsi predatore e la pratica dei riscatti, vivace fin dall'antichità, era divenuta industria. Là dove, il fattore religioso era un ulteriore fattore di complessità, fornendo un possente strumento di legittimazione alle pratiche predatorie: il pensiero corre alla « fratellanza che, nella storia del mondo, unisce il calvinismo politico alle nascenti energie marittime » su cui ha insistito lo Schmitt di *Land und Meer*⁽¹⁷⁾. Là dove, non solo gli sterminati oceani, ma anche il più

gli Stati Uniti impegnati nel conflitto con la Spagna, senza per questo aderire alla Dichiarazione di Parigi, dichiararono di rinunciare al *privateering*. Il governo spagnolo, nonostante l'inferiorità strategica che avrebbe giustificato la guerra di corsa, acconsentì a fare lo stesso: in merito cfr. J.E. THOMSON, *Mercenaries, Pirates, and Sovereigns: State-Building and Extraterritorial Violence in Early Modern Europe*, Princeton (N.J.), Princeton University Press, 1994, p. 76 e HELLER-ROAZEN, *Il nemico di tutti*, cit., p. 97.

⁽¹⁵⁾ In relazione a tale dinamica si vedano le suggestive considerazioni contenute in HELLER-ROAZEN, *Il nemico di tutti*, cit., pp. 83-98.

⁽¹⁶⁾ Cfr. FERONE, *Lesteia*, cit., pp. 69-115.

⁽¹⁷⁾ Cfr. SCHMITT, *Terra e mare*, cit., pp. 81-87 e in particolare p. 87. In merito al ruolo della pirateria nel quadro della dissoluzione della *respublica Christiana* cfr. A. POLICANTE, *The Pirate Myth. Genealogies of an Imperial Concept*, London, Routledge, pp. 28-49. Sulla relazione tra penetrazione protestante nel Nuovo Mondo e pratica della

ristretto Mediterraneo, hanno sperimentato in maniera singolarmente intensa l'ibridazione tra la dimensione del conflitto politico e religioso e quella predatoria. Come dimenticare quanto ha osservato Alberto Tenenti? All'indomani di Lepanto « il trionfo della cattolica Spagna » era offuscato dalla « nascente potenza protestante di Elisabetta », cui si aggiunge presto « quella calvinista dei Paesi Bassi ». Ed è così che nel bacino Mediterraneo « alla vecchia rivalità tra Cristiani ed Infedeli si aggiunge quella tra Spagnoli e Protestanti »: si tratta, ha sottolineato Tenenti evidenziando la complessa articolazione dei paradigmi, dell'inizio « di un nuovo gioco politico e mercantile destinato a durare almeno sino all'inizio della guerra dei Trent'Anni » (18).

La nebbia per un attimo si dirada: affrontare il tema della pirateria in una prospettiva filosofico-giuridica, in primo luogo significa impattare il tema della legittimità del nemico. Il modo in cui si disciplina la figura del pirata spinge a riflettere sulle strategie di gestione della violenza — sia pubblica, sia privata — sulle modulazioni dell'esercizio della forza e, soprattutto, sullo statuto di coloro che sono coinvolti nelle differenti forme di conflitto. Là dove canoni normativi discordanti consentono pratiche divergenti, talvolta radicalmente incommensurabili: come dimenticare che i pirati mori e saraceni e i corsari barbareschi, antico terrore delle popolazioni rivierasche del bacino settentrionale del Mediterraneo (19), una volta tornati nei porti da cui erano salpati venivano celebrati come difensori della 'vera fede' — nel Cinquecento al corsaro Turghud Ali, meglio conosciuto come Dragut, ci si rivolgeva con l'altisonante titolo di 'Spada vendicatrice dell'Islam' — (20), oltre che come intraprendenti operatori commerciali? (21) Né

corsa marittima cfr. quanto meno J.-P. BASTIAN, *Le protestantisme en Amérique latine: une approche socio-historique*, Genève, Labor et Fides, 1994, pp. 19-34.

(18) Cfr. A. TENENTI, *Venezia e i corsari, 1580-1615*, Roma-Bari, Laterza, 1961, p. 8.

(19) Ma sarebbe un errore limitare il fenomeno esclusivamente al Mediterraneo: nel Seicento la corsa barbaresca, benché in una fase recessiva, era in grado di mettere a sacco Madeira (1617), catturare i pescatori francesi sui banchi di Terranova (1625), predare le coste meridionali dell'Irlanda (1631) spingendosi alla ricerca di bottino fino all'Islanda (1634), cfr. G.N. CLARK, *The Barbary Corsairs in the Seventeenth Century*, in « Cambridge Historical Journal », VIII (1944), 1, pp. 22-35 e, con una cronologia parzialmente differente, BONO, *I corsari barbareschi*, cit., pp. 177-178.

(20) Per un primo inquadramento della figura di Dragut cfr. E. MARTÍN-CORRALES, *Dragut, un corsario enemigo, admirado y temido*, in « Studia Historica: Historia Moderna », XXXVI (2014), pp. 59-75, consultabile all'indirizzo http://campus.usal.es/~revistas_trabajo/index.php/Studia_Historica/article/view/12285.

(21) Nella prospettiva dello *jus publicum Europaeum* occorrerà attendere Cornelis van Bynkershoek perché sorgessero dubbi « an Barbari in Africa sint piratae », cfr.

trattando di pirati e corsari, una volta di più, è possibile immaginare traiettorie lineari, facili omologazioni: il fatto che, come ha scritto Salvatore Bono, « la storia dei corsari barbareschi è, in gran parte, la storia dei rinnegati, calabresi o spagnoli, francesi o napoletani, veneziani o sardi, ma anche olandesi, tedeschi, inglesi », aggiunge una ulteriore variabile alla gamma delle pratiche piratesche ⁽²²⁾.

2. *Mudanza de fortuna.*

Riflettere sulla pirateria, dunque, significa in primo luogo confrontarsi con paradigmi di legittimità discordanti. Cicerone nel *De officiis* aveva coniato la locuzione « communis hostis omnium », una espressione particolarmente emblematica, destinata ad una eccezionale fortuna ⁽²³⁾. Riecheggerà in un passo che si è voluto impropriamente attribuire a Bartolo da Sassoferrato, secondo cui i pirati andavano considerati « hostes humani generis, unde dignum est a cunctis publicum bellum contra eos indicare » ⁽²⁴⁾. Non meno netto era stato Baldo degli Ubaldi, quando aveva sostenuto che il pirata doveva essere considerato alla stregua di un cane selvatico, « sicut catulus in sylvis » ⁽²⁵⁾. E se non bastava la pena capitale, alla morte corporale si sommava la dannazione eterna: il pirata, a causa della empietà delle sue azioni meritava la scomunica secondo quanto disposto da papa Alessandro III nel corso del Terzo Concilio Lateranense e come confermato

C. van BYNKERSHOEK, *Quaestionum juris publici libri duo*, Lugduni Batavorum, 1737, I, 17. In merito al passo di Bynkershoek si veda W. RECH, *Enemies of Mankind: Vattel's Theory of Collective Security*, Leiden, Nijhoff, 2013, pp. 95-98. Per un inquadramento del contesto storico e giuridico in cui si collocano le tesi di Bynkershoek cfr. per tutti G. CALAFAT, *Ottoman North Africa and Ius Publicum Europaeum: The Case of the Treaties of Peace and Trade (1600-1750)*, in *War, Trade and Neutrality: Europe and the Mediterranean in the Seventeenth and Eighteenth Centuries*, A. Alimento (ed.), Milano, Franco-Angeli, 2011, pp. 171-187.

⁽²²⁾ Cfr. BONO, *I corsari barbareschi*, cit., p. 5.

⁽²³⁾ MARCUS TULLIUS CICERO, *De officiis*, I, 4. Il passo ha alimentato un'ampia letteratura: cfr. HELLER-ROAZEN, *Il nemico di tutti*, cit., pp. 13-22 e POLICANTE, pp. 9-27 ove bib. Mi sia poi concesso rinviare al mio F. RUSCHI, 'Communis hostis omnium'. *La pirateria in Carl Schmitt*, in « Quaderni fiorentini », XXXVIII (2009), pp. 1215-1276.

⁽²⁴⁾ Cfr. l'additio di Alessandro Tartagni a BARTOLUS A SAXOFERRATO, *In secundam Digesti novi partem Commentaria*, Venetiis 1585, ad legem *Hostes*, ff. *De Captivis et postliminio reversis* [Dig. 49, 15, 24], c. 214 v.

⁽²⁵⁾ Cfr. BALDUS DE UBALDIS, *In septimum Codicis librum Commentaria*, Venetiis 1577 ad legem *Qui bonis*, ff. *Qui bonis cedere possunt* [C, 7, 71, 1], c. 118 r. In merito al passo di Baldo cfr. A.A. CASSI, *Ius commune tra vecchio e nuovo mondo: mari, terre, oro nel diritto della Conquista (1492-1680)*, Milano, Giuffrè, 2004, p. 146.

da Innocenzo III nel successivo Concilio Lateranense ⁽²⁶⁾. Là dove, come testimonia l'Ostiense, era uso che il pontefice ogni anno reiterasse tale scomunica per tre volte, a rimarcare lo statuto eccezionale dei predoni dal mare ⁽²⁷⁾.

Nel momento in cui assieme alla *respublica Christiana* era tramontata l'autorità del *successor Petri*, era rimasta viva la necessità di proiettare il pirata al di là di ogni possibile statuto di legittimità: Alberico Gentili aveva sottolineato che « piratica est contra ius gentium », e, più significativamente, « contra humanae societatis communionem » ⁽²⁸⁾. Samuel von Pufendorf portava a conclusione queste premesse: il pirata violando ogni principio della *societas humani generis* aveva irrimediabilmente smarrito la propria umanità, « ut nisi vitam istam rapacem et cruentam abdicatum eant, ab aliis non magis parci ipsis conveniat, quam lupis, aut aliis truculentis belluis » ⁽²⁹⁾.

All'estremo opposto, per restare al tempo di Gentili e Pufendorf, riecheggiano ancora oggi i fasti tributati ai *Sea Dogs* elisabettiani, celebrati in patria come i salvatori dell'Inghilterra e i fondatori della talassocrazia anglosassone ⁽³⁰⁾. Gli stessi che, se catturati dagli Spagnoli, erano messi al rogo con entusiastica partecipazione di popolo: tra le vittime del primo autodafé tenutosi in Messico nel 1574 si contano alcuni marinai che avevano servito sotto John Hawkins, cugino e

⁽²⁶⁾ Si veda I. MAJNARIĆ, *Some Cases of Robbing the Papal Representatives Along the Eastern Adriatic Coast in the Second Half of the Twelfth and During the Thirteenth Century*, in « Acta Histriae », XV (2007), 2, pp. 493-506.

⁽²⁷⁾ L'Ostiense insiste particolarmente sul regime eccezionale della pirateria marittima che legittima la scomunica *ipso iure* cfr. HENRICUS DE SEGUSIO (HOSTIENSIS), *In quintum decretalium librum commentaria*, ad c. *Excommunicationi*, X *De Raptoribus* [X 5, 17, 3], Venetiis 1581, p. 54, su cui C.M. MOSCHETTI, voce *Pirateria (storia)*, in *Enciclopedia del diritto*, Milano, Giuffrè, 1983, XXXIII, pp. 873-911 e in particolare sugli interventi della Chiesa p. 876. Per altro vale la pena ricordare come ancora fino a Clemente XIV la bolla *In coena domini*, emanata ogni Giovedì Santo, reiterasse la scomunica ai pirati.

⁽²⁸⁾ Cfr. ALBERICO GENTILI, *De Iure Belli Libri tres*, I, xxv, Oxonii 1877, p. 118. Per altro Gentili fu un convinto sostenitore della legittimità delle patenti di corsa, ivi, I, v, pp. 24-25, su cui cfr. HELLER-ROAZEN, *Il nemico di tutti*, cit., pp. 113-114. Sul ruolo di Gentili nella genesi del diritto internazionale cfr. per tutti S. PIETROPAOLI, *Abolire o limitare la guerra? Una ricerca di filosofia del diritto internazionale*, Firenze, Polistampa, 2008, pp. 112-120.

⁽²⁹⁾ Cfr. SAMUEL VON PUFENDORF, *De jure naturae et gentium libri octo*, Francofurti ad Moenum 1684, VIII, 4, v. In merito alla condanna di Pufendorf si veda quanto meno RECH, *Enemies of Mankind*, cit., pp. 70-85.

⁽³⁰⁾ Tributo che riecheggia anche in SCHMITT, *Terra e mare*, cit., pp. 47-48.

mentore di Drake, alla sfortunata impresa di Veracruz ⁽³¹⁾. Andrea Doria, forse la stella più lucente nel firmamento della mariniera italiana del Cinquecento, aveva costruito una brillante carriera politica e, soprattutto, una ingente fortuna economica negoziando i propri servizi ora con il pontefice, ora con la corona francese, ora con l'Impero. Là dove di volta in volta questi accordi consentivano scorrerie non necessariamente limitate alle coste meridionali del Mediterraneo. Ed è appena il caso di richiamare una volta di più quello che accadeva nei porti ottomani e barbareschi: l'attività piratesca era al tempo stesso uno straordinario strumento di inclusione ed un formidabile ascensore sociale. Lo dimostra la celebre vicenda dei fratelli Arouj e Kheir-ed-Din Barbarossa destinati a divenire l'uno il promotore della espansione ottomana in Nordafrica in qualità di *beylerbeyi* — quando nel 1518 fu ucciso da un esercito composto da spagnoli e da algerini stanchi delle sue razzie, la sua testa fu donata a mo' di *ex voto* al monastero reale di San Jerónimo de Valparaíso a Cordoba —, l'altro a divenire il leggendario *kapudan-i derya* della flotta ottomana, venendo sepolto nel 1546 in un superbo mausoleo in riva al Bosforo. Il fatto che, ancora una volta, i due avessero origini cristiane è un fattore che rende l'identità del predone del mare, se possibile, ancor più fluida e sfuggente.

L'aneddoto, invero piuttosto noto, è rivelatore: Dragut — certamente il miglior allievo di Kheir-ed-Din Barbarossa — nella estate del 1540 era stato sorpreso dalle navi di Giannettino Doria alla fonda nella baia di Girolata, in Corsica, « là où s'amusant pour despartir entre luy et ses compagnons le butin qu'il avoit fait et sur tout », specifica il cronista, « les pauvres ames chrestiennes » ⁽³²⁾. Dopo essere stato

⁽³¹⁾ La dimensione religiosa era ulteriormente enfatizzata dal fatto che le bolle alessandrine avevano previsto la scomunica per chi avesse violato la *raya* tracciata da papa Borgia a tutela degli interessi spagnoli nel Nuovo Mondo, cfr. POLICANTE, p. 46. Sulla ripartizione degli spazi nella prima fase dell'espansionismo europeo mi sia concesso rinviare al mio F. RUSCHI, *Questioni di spazio. La terra, il mare, il diritto secondo Carl Schmitt*, Torino, Giappichelli, 2012 e alla bibliografia ivi contenuta. Sulla figura di Hawkins si veda invece il vivace H. KELSEY, *Sir John Hawkins: Queen Elizabeth's Slave Trader*, New Haven (CT), Yale University Press, 2003. In realtà solo tre dei trentadue prigionieri inglesi catturati a Veracruz finirono effettivamente sul rogo, ma negli stessi anni altre esecuzioni capitali riguardarono marinai francesi, cfr. S. POOLE, *Pedro Moya de Contreras: Catholic Reform and Royal Power in New Spain, 1571-1591*, Norman (OK), University of Oklahoma Press, 2012, pp. 43-46. Come ha ricordato Jean-Pierre Bastian, sui centosettanta processi celebrati dalla Inquisizione messicana, « la plupart » ebbe come vittime i « corsaires 'luthériens' », cfr. BASTIAN, *Le protestantisme en Amérique latine*, cit., p. 53.

⁽³²⁾ Cfr. PIERRE DE BOURDEILLE [Sieur de Brantôme], *Œuvres complètes, I, Des hommes grands capitaines étrangers et françois, couronnels et maîtres de camp françois, discours contre les duels*, Paris, 1838, p. 110.

catturato, il corsaro, sembra per qualche commento irriparabile nei confronti del Doria e della sua giovane età, era stato messo ai banchi. In visita alla squadra navale genovese fra' Jean Parisot de la Valette, futuro Gran Maestro dell'Ordine gerosolimitano, non si era fatto scappare l'occasione di incontrare il celebre avversario e vedendo il barbaresco incatenato al remo aveva osservato: « Señor Dragut, usanza de guerra ». Al che, pare che l'altro avesse prontamente replicato nella lingua franca che univa marinai e pirati: « e mudanza de fortuna »⁽³³⁾. *Bon mots* cavallereschi? Schermaglie verbali tra antichi avversari? Forse. Ma, evidentemente, non si trattava solo di fortuna e ambedue i corsari erano consapevoli della relatività della loro condizione: lo stesso la Valette era stato da poco liberato, grazie ad una complessa operazione di scambio di prigionieri, dopo un anno passato ai remi delle galere barbaresche⁽³⁴⁾.

A questo punto la questione è insidiosa, ma ineludibile: cosa

⁽³³⁾ La vicenda è esemplare per comprendere le dinamiche politiche e giuridiche: Dragut fu poi acquistato dal banco dei Lomellini — vicino ad Andrea Doria — che, a sua volta, ne contrattò il riscatto con il Barbarossa intorno al 1544: l'accordo prevedeva il pagamento di 3500 ducati e la concessione della esclusiva sui banchi di corallo di Tabarca. In merito cfr. N. BARBOUR, *North West Africa from the 15th to 19th Centuries*, in *The Muslim World. A Historical Survey. Part III: The Last Great Muslim Empires*, Leiden, Brill, 1969, pp. 128-129. Se così fosse stato, si tratta dell'ennesima conferma del primato della dimensione predatoria ed economica nella guerra di corsa e della sua capacità di attivare *networks* finanziari a lungo raggio. Per una versione più cauta delle vicende che portarono al riscatto di Dragut si veda L. PICCINNO, *Un'impresa fra terra e mare. Giacomo Filippo Durazzo e soci a Tabarca (1719-1729)*, Milano, FrancoAngeli, 2008, pp. 37-38. Gli Annali riportano che la concessione di Tabarca fu una sorta di *datio in solutum*, giustificata dal fatto che il Barbarossa aveva difficoltà a reperire la somma per il riscatto, cfr. F. CASONI, *Annali della Repubblica di Genova del secolo decimo sesto...*, Genova, 1799, II, 4, pp. 139-140. D'altra parte la liberazione di Dragut va forse messa in relazione anche con la delicata situazione in cui si trovava Genova durante l'«empia alleanza» tra Francesco I e Solimano il Magnifico, là dove il Barbarossa, «correndo» la costa ligure, invero non pareva attribuire granché valore alla neutralità genovese, ivi, pp. 149-150.

⁽³⁴⁾ Il caso aveva voluto che anche la Valette fosse stato catturato nell'estate del 1540, salvo essere rilasciato dopo un duro anno trascorso sulle galere barbaresche. Cfr. G. BOSIO, *Istoria della Sacra Religione et Illustrissima Militia di San Giovanni Gerosolimitano*, Roma, 1621, III, xi, pp. 212-213 e, meno risalente, U. MORI UBALDINI, *La marina del Sovrano Militare Ordine di San Giovanni di Gerusalemme, di Rodi e di Malta*, Roma, Regionale, 1971, p. 160. L'epilogo dell'aneddoto è degno di un romanzo *de cape et d'épée*: ottantenne, Dragut cadrà nel 1565 durante l'assedio di Malta. Gli ostinati difensori, come noto, erano comandati dal Gran Maestro dell'Ordine gerosolimitano, la Valette.

accomuna i *lestài* della Cilicia, i *piratae* tirrenici e illirici con i corsari barbareschi ed ottomani? Quale relazione ci può essere tra i Narentani che nel corso del Medio Evo tormentarono le acque dell'Adriatico ed i *wokou* che fino a buona parte del Sedicesimo secolo infestarono le acque cinesi e coreane, salpando dall'arcipelago nipponico? ⁽³⁵⁾ Ed ancora, quale nesso è possibile stabilire tra i *frères de la côte* antillani e i *Vitalienbrüder* baltici? In altri termini, ha davvero senso parlare di pirateria come di un fenomeno organico, dotato di specifiche caratteristiche che lo differenziano tanto dal *bellum publicum* che da altre attività di stampo predatorio e banditesco? Oppure, a fronte di contesti storici, etnici e geografici tanto differenti, di pratiche così dissimili, di dispositivi normativi contraddittori, conviene adottare una buona misura di cautela e riconoscere una volta per tutte che questo vocabolo è fondamentalmente carente di significato? Se così fosse si tratterebbe di una generalizzazione comoda ma poco avvertita, di una rapida soluzione per affastellare vicende altrimenti opache.

Forse, ed è l'ipotesi più drastica, il termine 'pirata' è stato semplicemente uno strumento per delegittimare l'avversario, negargli la qualifica di *hostis* e proiettarlo in una dimensione che escludeva qualsiasi ritualizzazione delle ostilità e, piuttosto, alludeva ad un conflitto permanente e generalizzato ⁽³⁶⁾. Questo è quanto ci ha suggerito Schmitt nel momento in cui ha riconosciuto al vocabolo una straordinaria potenza performativa tale da proiettare il pirata non solo *hors la loi*, ma addirittura *hors l'humanité* ⁽³⁷⁾. Nelle sue diverse declinazioni questa qualifica radicalmente delegittimante, dunque, sarebbe stata — ed a ben vedere è ancora — il relè in grado di attivare una misura di violenza tendenzialmente illimitata, capace di eludere qualsiasi formalizzazione e di sospendere qualsiasi garanzia, eppure del tutto legittima.

3. Cercando il bandolo.

Affrontare il tema della pirateria, dunque, significa in primo luogo riflettere sulle strategie di gestione della violenza ⁽³⁸⁾. Si tratta di poco più di un appiglio che, per quanto prezioso, in sé rischia di peccare di

⁽³⁵⁾ Il declino della pirateria *wokou* è da mettere in relazione anche con l'arrivo degli Europei nello scacchiere asiatico: cfr. K. IGAWA, *At the Crossroads: Limabon and Wakō in Sixteenth-Century Philippines*, in *Elusive Pirates, Pervasive Smugglers, Violence and Clandestine Trade in the Greater China Seas*, R.J. Antony (ed.), Hong Kong, Hong Kong University Press, 2010, pp. 73-84.

⁽³⁶⁾ In merito cfr. P. BOJANIĆ, *The Figures of (a)Symmetry: 'Pirates'*, in « *Filosofia politica* », XXV (2011), 2, pp. 207-214.

⁽³⁷⁾ *Infra* § 4.

⁽³⁸⁾ *Supra* § 1.

genericità. Quali percorsi è possibile seguire allora per mettere a fuoco il fenomeno? Dove cercare quel fattore discriminante, quel carattere peculiare che consente di cogliere la natura autentica della pirateria, evitando che si disperda nei rivoli della storia o si dissolva nel caleidoscopio delle diverse fattispecie? Si può provare ad abbozzare qualche ipotesi, con la consapevolezza della loro volatile provvisorietà: il percorso è poco battuto e le tracce sul terreno restano di difficile lettura. Occorre cautela anche solo nel suggerire possibili itinerari.

Una prima soluzione potrebbe essere quella di rimuovere integralmente qualsiasi riferimento alla dimensione normativa: si tratterebbe di vicende tra loro troppo distanti, di contesti storici incommensurabili che non ha senso cercare di sussumere e circoscrivere nelle categorie del giurista. La scelta potrebbe allora essere quella di interpretare la pirateria adottando un paradigma di tipo socioeconomico. È questa la chiave di lettura che in maniera assolutamente suggestiva Marcus Rediker e Peter Linebaugh hanno utilizzato in relazione agli scorridori della celebre *Golden Age of Piracy*, gli anni immediatamente successivi al Trattato di Utrecht ⁽³⁹⁾. In questa cornice la pirateria altro non è stato che una delle molteplici forme di quel banditismo sociale, connesso all'avvento del primo capitalismo mercantile. Gli oceani erano divenuti gli spazi agonali in cui si proiettava la volontà di potenza di un numero ristretto di attori politici: Spagna, Portogallo, Olanda, Francia e, naturalmente, l'Inghilterra che uscirà vincitrice dal lungo confronto ⁽⁴⁰⁾. Il fatto che nell'arco temporale che va dal 1689 al 1713

⁽³⁹⁾ Cfr. P. LINEBAUGH, M. REDIKER, *Many-Headed Hydra: Sailors, Slaves, Commoners, and the Hidden History of the Revolutionary Atlantic*, Boston (Mass.), Beacon, 2000, trad. it. *I ribelli dell'Atlantico. La storia perduta di un'utopia libertaria*, Milano, Feltrinelli, 2018. Gli studi di Marcus Rediker, che per molti versi si collocano nel solco della tradizione inaugurata da John Edward Christopher Hill, da Eric Hobsbawm e da Edward Palmer Thompson, hanno ormai assunto un valore iconico nel quadro dell'*Atlantic History*: le ricerche di Rediker hanno contribuito ad evidenziare, ha rilevato Sandro Mezzadra, come proprio nello spazio di circolazione dell'Atlantico « la modernità ha precocemente mostrato il suo volto più catastrofico e ha contemporaneamente registrato il sorgere di radicali pratiche cosmopolite », in merito cfr. S. MEZZADRA, *La condizione postcoloniale. Storia e politica nel presente globale*, Verona, Ombre Corte, 2008, p. 67.

⁽⁴⁰⁾ Sul punto, in chiave filosofico-giuridica risulta difficile prescindere dalla lettura contenuta in C. SCHMITT, *Der Nomos der Erde im Völkerrecht des Jus Publicum Europaeum*, Berlin, Duncker & Humblot, 1997, trad. it. *Il Nomos della terra nel diritto internazionale dello 'jus publicum Europaeum'*, Milano, Adelphi, 1991, pp. 19-224. In merito alla interpretazione di Schmitt mi sia poi consentito rinviare a F. RUSCHI, *Leviathan e Behemoth. Modelli egemonici e spazi coloniali in Carl Schmitt*, in « Quaderni fiorentini », 33 (2004-2005), pp. 379-462.

— dall'inizio della Guerra della Lega di Augusta alla conclusione della Guerra di Successione spagnola — questi attori fossero costantemente in conflitto, con la poco commendevole eccezione di « five pirate-plagued years of peace », è la cifra di un antagonismo che, tramontate le istanze religiose e attenuate quelle territoriali, era fondato sul controllo delle risorse commerciali e delle rotte mercantili transoceaniche ⁽⁴¹⁾.

Questa prolungata frizione aveva determinato possenti sommovimenti sul piano interno, particolarmente evidenti in Inghilterra che, per dirla con Schmitt, aveva saputo reagire nella maniera più efficace al richiamo alla « esistenza marittima » ⁽⁴²⁾. Si era trattato di una torsione che aveva avuto pesanti ripercussioni sul piano sociale: nella lettura di Rediker, infatti, le ciurme di Henry Avery o di Bartholomew Roberts — solo per richiamare due tra i più noti scorridori del tempo — erano composte dai reduci delle politiche navaliste inaugurate già da Cromwell, poi frettolosamente smobilitati, non meno che da *commoners* rovinati dalle *enclosures* ⁽⁴³⁾. I pirati che nei primi anni del Settecento vivevano la loro epoca più gloriosa, dunque, per Rediker altro non erano che le schegge disperse per gli oceani di una società agraria ormai frantumata dai conflitti politici, religiosi e sociali ⁽⁴⁴⁾. I loro atti predatori, portati a termine con temeraria impudenza, finivano per rappresentare una forma di ribellione alla 'idrarchia' degli imperi coloniali e delle grandi compagnie commerciali ⁽⁴⁵⁾. Il giudizio di Rediker è nitido:

⁽⁴¹⁾ Cfr. M. REDIKER, *Villains of All Nations. Atlantic Pirates in the Golden Age*, Boston (Mass.), Beacon, 2004, pp. 19-20.

⁽⁴²⁾ Cfr. SCHMITT, *Terra e mare*, cit., pp. 53-56.

⁽⁴³⁾ Nel 1688 la *New Model Navy* vantava 173 vascelli da guerra e quarantaduemila marinai: cinquant'anni prima aveva meno di un terzo delle navi e poco più di un quinto dei marinai. Alla fine del Seicento la Royal Navy era il maggiore datore di lavoro di tutta l'Inghilterra: in merito cfr. LINEBAUGH, REDIKER, *I ribelli dell'Atlantico*, cit., p. 152, oltre a REDIKER, *Villains of All Nations*, cit., pp. 22-23.

⁽⁴⁴⁾ Cfr. LINEBAUGH, REDIKER, p. 151.

⁽⁴⁵⁾ Sul concetto di « idrarchia imperiale », cfr. *ivi*, pp. 150-155. Il termine 'Hydrarchy' è tratto da *Whimzies* un testo a carattere satirico composto nel 1631 da Richard Brathwaite con lo pseudonimo di Clitus Alexandrinus: cfr. R. BRATHWAITE, *Whimzies; or, A new Cast of Characters...*, London, 1859, p. 45 [prima edizione London, 1631]. La fama di Brathwaite come scrittore, poeta e panflettista ha oscurato il fatto che dopo aver studiato diritto a Cambridge, aveva praticato gli *Inns of Court* per poi divenire *justice of the peace*: si tratta di un retroterra giuridico che consente di attribuire al vocabolo una specifica connotazione. Il fatto poi che Brathwaite avesse perduto l'unico figlio in mare durante uno scontro con i corsari algerini rappresenta un dettaglio tutt'altro che insignificante per riflettere sulla genesi del sostantivo. Il vocabolo è stato poi declinato secondo due prospettive — l'una, appunto, relativa alla dimensione

« espropriando una nave mercantile (dopo un ammutinamento o una cattura), i pirati si appropriavano dei mezzi di produzione marittima e li dichiaravano proprietà comune di quelli che svolgevano il lavoro ». La pirateria, dunque, sarebbe stato il prodotto di un conflitto di classe, là dove « anziché lavorare per un salario usando gli strumenti e la più grande macchina (la nave) di proprietà del mercante capitalista », i pirati rifiutavano l'idea stessa di uno stipendio e « comandavano la nave come loro proprietà, distribuendo equamente i rischi dell'impresa comune »⁽⁴⁶⁾.

Questo paradigma di tipo socioeconomico, però, applicato ad altri contesti non regge più. Non è necessario risalire molto il corso della storia: è sufficiente arrestarsi al Basso Medioevo, alla pirateria legata alla competizione tra le comunità rivierasche, là dove colui che si dava a predare il mare era una figura pienamente inserita nel tessuto cittadino⁽⁴⁷⁾. Volgendo lo sguardo a quello che avveniva nel bacino mediterraneo — ma lo scenario era pressappoco il medesimo se si sposta l'attenzione verso le acque della Manica o del Baltico —, questa figura, senza apparente soluzione di continuità, era al tempo stesso mercante e predatore, cittadino in armi al servizio della *Civitas* e, addirittura, *defensor Fidei*⁽⁴⁸⁾. Quali rivendicazioni sociali ed economiche esprimeva Paganino da Monaco quando, nelle acque di Montenero, al pisano Ricciardo da Chinzica aveva rapito la bella moglie

imperialistica e capitalista, l'altra alla *below-deck society* — in radicale antagonismo fra loro, cfr. LINEBAUGH, REDIKER, pp. 149-150. Sulla fortuna del concetto di idrarchia nella prospettiva della filosofia del diritto internazionale cfr. quanto meno L. BENTON, *Legal Spaces of Empire: Piracy and the Origins of Ocean Regionalism*, in « Comparative Studies in Society and History » XLVII (2005), 4, pp. 700-724 ed E. SCHOFIELD-GEORGESON, *Customs in Common across the Seven Seas*, « Law & History », II (2015), pp. 202-211.

⁽⁴⁶⁾ Cfr. LINEBAUGH, REDIKER, p. 169.

⁽⁴⁷⁾ Per altro, anche senza scegliere la strada della comparazione diacronica, si registrano forti cautele nella possibilità di estendere la ricostruzione di Rediker a contesti geoeconomici e geopolitici differenti da quelli atlantici, cfr. per tutti L. LO BASSO, *Lavoro marittimo, tutela istituzionale e confittualità sociale a bordo dei bastimenti della repubblica di Genova nel XVIII secolo*, in « Mediterranea. Ricerche storiche », XII (2015), 33, pp. 147-168 e in particolare pp. 148-149.

⁽⁴⁸⁾ Per un primo inquadramento storico del fenomeno ed in una prospettiva comparativa cfr. E. S. THAI, *The Legal Status of Piracy in Medieval Europe*, in « History Compass », X (2012), 11, pp. 838-851, ove ampia bib. Per un interessante caso-studio ci si può rivolgere ad A. MUSARRA, *1284 La battaglia della Meloria*, Roma-Bari, Laterza, 2018. Sulle vicende nordiche cfr. quanto meno T. HEEBØLL-HOLM, *Ports, Piracy and Maritime War: Piracy in the English Channel and the Atlantic, c. 1280-c. 1330*, Leiden, Brill, 2013 e D. MEIER, *Seefahrer, Händler und Piraten im Mittelalter*, Thorbecke, Ostfildern, 2004.

Bartolomea Gualandi, salvo poi intessere con lei una rovente storia d'amore? ⁽⁴⁹⁾ Landolfo Rufolo, come si è visto, aveva scelto la corsa per fronteggiare una crisi finanziaria ⁽⁵⁰⁾: si trattava di una opzione che senza dubbio aveva un'alea elevata ma che, al tempo stesso, era del tutto legittima sia sul piano giuridico, sia sul piano delle strategie di impresa ⁽⁵¹⁾. Il fatto che la sua fortunata navigazione ai danni dei « legni turchi » avesse bruscamente termine non a causa dei correligionari delle sue vittime, ma di « due gran cocche di genovesi » è rivelatore: « veduto il legnetto » del mercante amalfitano alla fonda in un sorgitore riparato, « e chiusagli la via da potersi partire, udendo di cui egli era e già per fama conoscendol ricchissimo », racconta Boccaccio cogliendo in maniera puntuale il carattere predatorio dell'azione navale « sì come uomini naturalmente vaghi di pecunia e rapaci a doverlo aver si disposero » ⁽⁵²⁾.

Altrettanto suggestiva — e per certi versi complementare alla soluzione appena delineata — è una lettura del fenomeno fondata su paradigmi culturali e sociopolitici, là dove la pirateria risulta essere stata una manifestazione di radicale antagonismo, una forma estrema di protesta nei confronti della società e delle sue gerarchie: il pirata, dunque, come epitome dell'eccezione. Anche in questo caso il riferimento storico più immediato è quello dei primi decenni del Settecento, là dove un elevato numero di marinai improvvisamente sprovvisti di imbarco, corsari privati di patente, ma anche esuli politici e religiosi, schiavi in fuga e ogni altro marginale videro negli oceani lo spazio dove rivendicare la propria libertà e, come ha osservato Amedeo Policante, realizzare « the turning upside down of traditional relationships of power » ⁽⁵³⁾. In questa prospettiva la pirateria dei primi decenni del Settecento, prima ancora che da un irresistibile *animus furandi*, sarebbe

⁽⁴⁹⁾ Cfr. BOCCACCIO, *Decameron*, II, 10, cit., pp. 166-172. In merito si veda l'inquadramento contenuto in HELLER-ROAZEN, *Il nemico di tutti*, cit., pp. 79-81.

⁽⁵⁰⁾ *Supra*, § 1.

⁽⁵¹⁾ In tal senso un buon punto di partenza, anche per la ricchezza del materiale raccolto, resta V. PIERGIOVANNI, *Corsari e riscatto dei captivi: garanzia notarile tra le due sponde del Mediterraneo. Atti del convegno di studi storici, Marsala, 4 ottobre 2008*, Milano, Giuffrè, 2010.

⁽⁵²⁾ Cfr. BOCCACCIO, *Decameron*, II, 4, cit., p. 32. Occorrerà insistere su quel « naturalmente », *infra* § 4.

⁽⁵³⁾ Cfr. POLICANTE, p. 43. Il riferimento, per altro esplicito, è alle tesi contenute nell'ormai classico C. HILL, *The World Turned Upside Down: Radical Ideas During the English Revolution*, London, Temple Smith, 1972, trad. it. *Il mondo alla rovescia. Idee e movimenti rivoluzionari nell'Inghilterra del Seicento*, Torino, Einaudi, 1981. La massiccia presenza di ex-schiavi africani sulle navi pirata è ampiamente attestata anche in LINEBAUGH, REDIKER, pp. 168-173. Per altro, è uno dei tanti paradossi della storia il fatto che nel corso delle campagne abolizioniste dell'Ottocento si invocasse a gran voce l'equipa-

stata caratterizzata da una istanza di radicale rinnovamento delle strutture sociali: etichettati come nemici del genere umano, esecrati come fiere selvagge, creature demoniache, abomini del mare, i pirati avrebbero fieramente rivendicato la loro marginalità, « declaring their ships to be autonomous floating republics, free as any other independent community to decide autonomously its own mode of life and the nature of its struggle » (54). La nave che, sfidando l'umanità intera, innalzava fieramente il sinistro Jolly Roger avrebbe così rappresentato « a nomadic state of exception, haunting the interstices of the first global *nomos* » (55).

Si tratta di una interpretazione particolarmente suggestiva delle vicende piratesche che ha il merito di metterne in risalto le molteplici sfaccettature. Questo, a partire dalla consolidazione di specifici modelli culturali che segnalavano l'eccezionalità dello *status* del pirata: l'adozione di un *patois* che era il crogiolo dei differenti gerghi delle marinerie atlantiche, di stili di condotta bizzarri che ecciteranno la fantasia di generazioni di lettori e faranno la fortuna dei romanzieri, di pratiche altamente violente — a cui potevano alternarsi occasionali e imprevedibili slanci di generosità — destinate a causare grande impressione negli ambienti di corte e nelle stanze degli ammiragliati, non meno che nelle taverne degli angiporti (56). Là dove la cifra autentica della *societas piratica* era rappresentata dal rigoroso egualitarismo che, alle rigide gerarchie sociali e a quelle ancor più inflessibili delle marinerie, privilegiava un ordine fondato unicamente sul carisma personale e sulle capacità individuali.

Non mancano le fonti in grado di attestare tale originalità: ci si può rivolgere con fiducia ad Alexandre Exquemelin che nel suo fortu-

razione della tratta degli schiavi alla pirateria, cfr. HELLER-ROAZEN, *Il nemico di tutti*, cit., pp. 24-25.

(54) Cfr. POLICANTE, p. 94.

(55) Ivi, p. 98. Il Jolly Roger è l'emblema più noto della pirateria caraibica ma non era certo l'unico: durante la *Golden Age of Piracy* le bandiere delle navi pirata, indistintamente in campo rosso o nero, potevano recare una lunga serie di macabri simboli: scheletri interi, cuori sanguinanti, braccia che impugnano minacciosamente scimitarre. « Ciò che tutti i vessilli pirata avevano in comune », ha osservato Cordingly, « era la capacità di incutere terrore alle vittime », cfr. CORDINGLY, *Storia della pirateria*, cit., pp. 119-124 e in particolare p. 120. La scelta della bandiera in un'epoca di formalizzazione del linguaggio araldico, ha evidenziato Rediker, era un modo per rivendicare e, al tempo stesso, celebrare la propria condizione di « outcasts of all Nations », cfr. REDIKER, *Villains of All Nations*, cit., p. 164. In merito cfr. anche POLICANTE, pp. 98-99.

(56) Sulla importanza della dimensione linguistica si veda anche LINEBAUGH, REDIKER, pp. 155-160.

natissimo *De Americaensche Zee-Roovers*, ha offerto una testimonianza particolarmente attendibile di tale *societas*, destinata a suggestionare un po' tutti gli scrittori che hanno fatto della predazione marittima la trama delle loro opere (57). Exquemelin, infatti, sapeva bene di che cosa parlava: a cavallo tra gli anni Sessanta e Settanta del Diciassettesimo, secolo, era stato imbarcato come chirurgo agli ordini del leggendario Henry Morgan, il più celebre corsaro della sua generazione, prendendo parte nel gennaio 1671 al sacco di Panama (58).

Descrivendo gli usi dei *buccaneers* che con le loro razzie anticiparono di una generazione le gesta dei pirati della *Golden Age*, Exquemelin segnala come fosse la ciurma a decidere gli obiettivi, a scegliere gli ufficiali di bordo e, spesso, perfino il capitano che poteva essere destituito in casi di manifesta incapacità. Veniva sottoscritto un vero e proprio *piratencode* che in maniera assolutamente puntuale disciplinava ogni aspetto della vita di bordo, prevedendo altresì le opportune sanzioni (59). La ripartizione del bottino, poi, aveva una importanza decisiva, là dove le quote erano in genere più omogenee rispetto a quanto di solito avveniva su di una unità di linea di Sua Maestà. Era perfino prevista una sorta di assicurazione sanitaria per cui veniva accantonata una certa porzione del bottino. Exquemelin ci ha lasciato

(57) Cfr. A.O. EXQUEMELIN, *De Americaensche zee-roovers: behelsende een pertinente en waerachtige*, Amsterdam, 1678. L'anno successivo era pubblicata la traduzione tedesca, tre anni dopo quella spagnola. Nel 1684 apparivano due distinte traduzioni inglesi che spinsero Morgan, nel frattempo impegnato nella vita politica giamaicana, ad intentare un ferocissimo processo per diffamazione. L'esito favorevole del giudizio presso la *King's bench Court* — gli editori furono condannati a risarcire Morgan versando la considerevole somma di quattrocento sterline — non ostacolò minimamente la circolazione dell'opera. In merito cfr. CORDINGLY, *Storia della pirateria*, cit., pp. 41-42 sulla fortuna dell'opera e p. 54 sul giudizio intentato da Morgan. Il volume di Exquemelin, ricco di dettagli granguignoleschi, contribuì fortemente a modificare la percezione del corsaro nell'opinione pubblica inglese, cfr. M. LINCOLN, *British Pirates and Society, 1680-1730*, London, Routledge, 2016, pp. 115-125. Negli ultimi anni il volume di Exquemelin ha avuto anche varie traduzioni italiane: si veda da ultimo A.O. EXQUEMELIN, *Il manuale del filibustiere*, Milano, Mursia, 2005.

(58) Il sacco di Panama, significativamente, era avvenuto all'indomani del Trattato di Madrid del 1670 che aveva disposto la cessazione delle ostilità tra Spagna ed Inghilterra. Richiamato a Londra, Morgan difese il suo operato evidenziando di non aver avuto alcuna comunicazione in merito: una giustificazione che i *Lords of Trade*, incaricati di accertare i fatti, furono ben lieti di accogliere, cfr. K. LANE, *Pillaging the Empire: Piracy in the Americas, 1500-1750*, London, 2015, pp. 101-115.

(59) Meritevole di approfondimento è il riferimento, contenuto in LINEBAUGH, REDIKER, p. 164, relativo alla esistenza di risalenti consuetudini in ambito marittimo che avrebbero rappresentato la fonte di ispirazione per questi accordi.

una descrizione minuta che vale la pena ripercorrere: seicento pezzi da otto per la perdita del braccio destro, cinquecento per il braccio sinistro o la gamba destra, quattrocento per la gamba sinistra. Un occhio o una delle dita valevano solo cento pezzi da otto. In alternativa alla liquidazione della somma, il ferito poteva ottenere la proprietà di un congruo numero di schiavi ⁽⁶⁰⁾.

In un contesto radicalmente anarchico solo l'esistenza di una coscienza morale condivisa, di un apparato di valori avvertiti come vincolanti, poteva garantire una simile articolazione delle relazioni sociali ⁽⁶¹⁾. Exquemelin, per altro, ha sottolineato il fatto che, con buona pace di Long John Silver e degli irrequieti filibustieri di Robert Louis Stevenson, i protagonisti di *De Americaensche zee-roovers* osservavano con il massimo rigore le regole del *piratencode*, impegnandosi in maniera particolarmente solenne a versare quanto predato e a tutelare l'integrità del bottino fino al momento della sua spartizione

Nel richiamare questa *contre-société pirate*, non è certo possibile trascurare il mito di Libertalia ⁽⁶²⁾. Secondo il celebre *A General History of Pirates* del capitano Charles Johnson — uno pseudonimo dietro cui per lungo tempo si è creduto si celasse Daniel Defoe ⁽⁶³⁾ —, si sarebbe trattato di una sorta di comunità ideale fondata in Madaga-

⁽⁶⁰⁾ Si veda EXQUEMELIN, *De Americaensche zee-roovers*, cit., p. 35. Per altro occorre cauta nell'evitare di idealizzare le condizioni di vita a bordo delle navi pirata, cfr. LINEBAUGH, REDIKER, pp. 166-167.

⁽⁶¹⁾ Non è il caso di approfondire altro, ma la natura anarchica e cooperativa e, per così dire, anti-hobbesiana è stata oggetto di un articolato dibattito su cui da ultimo in una prospettiva giusfilosofica, cfr. P.H. ROBINSON, S.M. ROBINSON, *Pirates, Prisoners, and Lepers: Lessons from Life Outside the Law*, Lincoln (NE), University of Nebraska Press, 2015, pp. 11-50.

⁽⁶²⁾ Cfr. P. CARMAGNANI, *La contre-société pirate. Émergence et élaboration du mythe des aventuriers des mers: Oexmelin et Defoe, 1678-1724*, Alessandria, Edizioni dell'Orso, 2000.

⁽⁶³⁾ Sul dibattito relativo alla reale identità del capitano Johnson, cfr. CORDINGLY, *Storia della pirateria*, cit., pp. XV-XVII. Mettendo da parte la questione della paternità dell'opera, è appena il caso di ricordare come Defoe abbia dedicato ampio spazio alla figura del pirata: al di là del fatto che lo sfortunato Robinson Crusoe, prima di fare naufragio presso il delta dell'Orinoco, aveva trascorso due anni di schiavitù dopo essere stato catturato dai corsari moreschi di Salè, questa figura riappare in numerose opere minori, da *The King of Pirates Being an Account of the Famous Enterprises of Captain Avery with Lives of Other Pirates* (1720), ad *Adventures and Piracies of the Famous Captain Singleton* (1720), fino ad *An Account of the Conduct and Proceedings of the late John Gow alias Smith, Captain of the late Pirates* (1725). In una prospettiva informata al *Law and Literature* si tratta di una prova affidabile del ruolo della pirateria nell'immaginario collettivo.

scar ⁽⁶⁴⁾: qui la proprietà privata era abolita, la moneta sconosciuta, la schiavitù bandita, ogni uomo era libero ed eguale. Cordingly, altrimenti piuttosto misurato nei suoi giudizi, ha celebrato Libertalia come una comunità protodemocratica, « in cui cent'anni prima della Rivoluzione Francese [...] libertà, uguaglianza e fratellanza erano la regola, non l'eccezione » ⁽⁶⁵⁾. Poco importa che con tutta probabilità questa sorta di Utopia piratesca fosse il prodotto della fantasia: come hanno sottolineato Linebaugh e Rediker il mito coagulava le aspirazioni di coloro che navigavano sotto la bandiera del Jolly Roger, là dove « la nave pirata era democratica in un'epoca antidemocratica » ed era « egualitaria in un'epoca gerarchica » ⁽⁶⁶⁾.

D'altra parte anche questa lettura del fenomeno appare fortemente legata al contesto storico contingente: l'immagine di una pirateria vista come manifestazione di un conflitto sociale, per quanto plausibile se riferita alle distese oceaniche a cavallo tra Sei e Settecento, rischia di appannarsi in riferimento ad altri contesti storici. Quale controcultura — solo per restare alla prima modernità — poteva esprimere la corsa barbaresca, in cui si saldavano piuttosto identità religiosa ed istinto predatorio? E, per restare ancor meno distanti, che dire di quella generazione di *corsairs-capitalists*, rammentata anche da Schmitt, che fecero la fortuna dell'Inghilterra elisabettiana? Il riferimento esplicito è a Lady Killigrew e alla sua turbolenta famiglia che nella seconda metà del Cinquecento, da esponenti della nobiltà feudale e da membri dell'*establishment*, avevano dato vita ad un lucroso *network* piratesco

⁽⁶⁴⁾ Cfr. C. JOHNSON, *A General History of the Robberies and Murders of the Most Notorious Pyrates...*, London, 1724, trad. it. da ultimo *Storia generale delle rapine e degli assassinii dei più celebri pirati*, Roma, Cavallo di Ferro, 2012. Il testo ebbe uno straordinario successo: nel 1726 si era già alla quarta edizione, venendo tradotto anche in francese (1725), in olandese e in tedesco (1728). Come noto, *A General History of Pirates* fu una potente fonte di ispirazione per numerosi scrittori, tra cui primeggia il nome di Stevenson.

⁽⁶⁵⁾ Cfr. CORDINGLY, *Storia della pirateria*, cit., p. 100. Il Madagascar, colonizzato solo alla fine dell'Ottocento, rappresentò in effetti per molti pirati una sorta di spazio neutro nel quale far perdere le proprie tracce: cfr. da ultimo R. HOLROYD, *Whatever Happened to the Villains of the Indian Seas? The Happy Retirement of the Madagascar Pirates, 1698-1721*, in « International Journal of Maritime History », XXIX (2017), 4, pp. 752-770. Per altro, come ricordano Rediker e Linebaugh, la formazione di un *rogue State* piratesco — che in un susseguirsi di voci allarmate era collocato ora in Madagascar, ora alle Bermuda, ora nel Golfo di Guinea — rappresentava un vero e proprio incubo tanto per le cancellerie quanto per le compagnie commerciali, cfr. LINEBAUGH, REDIKER, p. 173.

⁽⁶⁶⁾ Cfr. LINEBAUGH, REDIKER, p. 168.

sulle coste dell'Irlanda e della Cornovaglia (67). Il loro « modo di condursi » e la loro « visione del mondo », scrive uno Schmitt impressionato dalla spregiudicatezza, « ci presentano un quadro dei ceti dominanti e della vera élite di allora assai più vivace e fedele di quello che si può ricavare da molti documenti ufficiali e da un gran numero di memorie coeve redatte in stile burocratico » (68). Si tratta di vicende in cui sarebbe vano cercare ogni traccia di marginalità o di riscatto sociale — Lady Killigrew fu tardivamente processata dopo che aveva guidato l'assalto ad una nave da carico spagnola, salvo essere graziata per intervento della Corona —, là dove i Killigrew erano autentici interpreti della società del loro tempo al pari « dei diplomatici, dei giuristi e dei poeti celebrati » (69).

4. ...sì come uomini naturalmente vaghi di pecunia e rapaci.

Quale strada percorrere allora? La sensazione è quella di essere in un vicolo cieco. Forse, allora, conviene fare un passo indietro e recuperare quel paradigma normativo che pareva inconcludente. Se per cogliere l'autentica natura del pirata il riferimento agli altri sottosistemi funzionali — quello economico, quello sociopolitico —, non sembrano garantire risultati affidabili, non resta che ritornare alla dimensione giuridica. Questo, pur nella consapevolezza della sostanziale ambiguità, perfino della contraddittorietà dei canoni di legittimazione. Anche in un contesto altamente formalizzato, inclusivo, articolato su categorie consolidate nella prassi e distillate dalla dottrina, quale quello degli ordinamenti giuridici contemporanei, non mancano infatti le aporie: il dato positivo, insomma, pur nella sua apparente solidità è tutt'altro che decisivo.

Si tratta di incongruenze strutturali: al di là di ogni possibile vocazione cosmopolitica, al di là della pressione omogeneizzante impressa dalla globalizzazione, resta il fatto che a livello nazionale la fattispecie della pirateria è stata ricostruita in maniera tutt'altro che unitaria: « ogni Paese ha la sua pirateria » è stato correttamente osservato, là dove « la prospettiva della comparazione non è provvida di

(67) Policante parla esplicitamente di « early piratical capitalism », si veda POLICANTE, p. 66.

(68) Cfr. SCHMITT, *Terra e mare*, cit., p. 48. La fonte di Schmitt è con tutta probabilità P. GOSSE, *A History of Piracy*, London, Longmans, 1932.

(69) Cfr. SCHMITT, *Terra e mare*, cit., p. 49. Per una ricostruzione della vicenda dei Killigrew attenta ai profili giuridici si veda M.G. HANNA, *Pirate Nests and the Rise of the British Empire, 1570-1740*, Chapel Hill (NC), University of North Carolina Press, 2015, pp. 28-46.

risultati, né facilmente percorribile» (70). Il rapporto tra legislazione domestica e quella sovranazionale, poi, non è meno problematico nel momento in cui si determinano scarti improvvisi, interferenze, sovrapposizioni. Ma anche se limitiamo la visuale al diritto internazionale, il panorama resta frastagliato: le asimmetrie tra il regime giuridico della pirateria e quello dei *crimina iuris gentium*, la sua problematica relazione con la disciplina degli illeciti contro la sicurezza della navigazione disposta dalla Convenzione di Roma del 1988 — così come integrata dal Protocollo addizionale del 2005 —, la delicata coordinazione tra *International Humanitarian Law* e repressione delle attività piratesche sono solo alcuni dei fattori che rendono lo scenario particolarmente movimentato (71). Se poi si allunga lo sguardo al passato cercando di cogliere potenziali intrecci e linee di evoluzione ecco che improvvisamente la caligine si fa spessa e ogni categoria perde di nettezza.

L'art. 101 della Convenzione sul Diritto del Mare, che in larga misura replica quanto previsto già nella Convenzione internazionale concernente l'alto mare stipulata a Ginevra nel 1958, ha cristallizzato una risalente consuetudine qualificando come pirateria quegli atti commessi ai danni di una nave o di un aeromobile in alto mare o in luogo non sottoposto alla giurisdizione di qualsiasi altro Stato. In questo caso (artt. 100 e 105) è possibile una reazione collettiva, una sorta di *actio popularis*, per cui ogni Stato può procedere ad arrestare i pirati, sequestrando la nave e requisendo i beni, purché al di fuori delle acque territoriali. Il paradigma qui appare ben definito: da una parte abbiamo la comunità degli Stati, dall'altra un soggetto privato che compie un illecito in uno spazio giuridicamente neutro. Ma se solo facciamo un passo indietro e, ad esempio, si fa riferimento dell'Accordo di Nyon che, concluso nel 1937, faceva seguito alla offensiva dei sommergibili italiani e tedeschi ai danni delle linee di rifornimento repubblicane, ecco che il quadro si arricchisce di sfumature: nel preambolo dell'Accordo, infatti, si richiamava il fatto che gli attacchi al traffico mercantile compiuti da unità non identificate costituivano atti di pirateria. Gli Stati firmatari avrebbero dovuto contrastare queste aggressioni, contrattaccando e se possibile, si legge nel testo, affondando il pirata (72). Là dove,

(70) Cfr. G. DENORA, *Pirateria navale: pregi e difetti del modello italiano*, in *Azione di contrasto della pirateria: dal controllo dei mari a quello dei flussi finanziari. Atti del Convegno tenutosi a Taranto l'11 marzo 2013 presso la Scuola Sottufficiali della Marina Militare 'Lorenzo Bezzi'*, a cura di A. Uricchio, Bari, Cacucci, 2013, pp. 161-172.

(71) Sulle asimmetrie presenti nella disciplina della repressione della pirateria cfr. da ultimo M. DEL CHICCA, *La pirateria marittima: evoluzione di un crimine antico*, Torino, Giappichelli, 2016, in particolare pp. 76-89.

(72) Sulla vicenda risulta prezioso l'inquadramento proposto in HELLER-ROAZEN, *Il nemico di tutti*, cit., pp. 141-155.

si precisava, la reazione era legittima anche senza che l'aggressione fosse attuale: era sufficiente che l'unità subacquea non identificata si trovasse in prossimità del tratto di mare dove era avvenuto l'attacco ⁽⁷³⁾.

È chiaro che nelle vicende di Nyon — « the first instance of collective struggle against an 'enemy of mankind' », come l'ha definito Walter Rech ⁽⁷⁴⁾ — il paradigma pubblico-privato è del tutto mancante. Così come è del tutto assente l'*animus furandi* quale elemento qualificante dell'illecito. Là dove, con tutta evidenza, prendono il sopravvento valutazioni di tutt'altro genere, legate essenzialmente al contesto politico ⁽⁷⁵⁾.

Spostiamoci ancora indietro nel tempo, alla Guerra di Secessione americana: lo scenario, ancora una volta, è differente là dove sono stati i corsari e i violatori di blocco confederati a subire la squalificante etichetta di pirata. Poco importava che queste navi battessero bandiera e che nei loro equipaggi prevalesse l'*animus belligerandi*. In virtù della riserva apposta dagli Stati Uniti alla Dichiarazione di Parigi del 1856 relativamente alla abolizione della guerra di corsa, l'attività confederata, piuttosto, avrebbe dovuto ritenersi legittima ⁽⁷⁶⁾. Né il loro statuto poteva essere giustificato alla luce della commissione di crimini contrari allo *ius gentium*: semplicemente, era il portato del mancato riconoscimento della Confederazione da parte del Governo unionista. Se i Confederati non erano *hostes legitimi*, ma semplici insorti, non avevano neppure la capacità di rilasciare patenti di corsa. Dunque, corsari e

⁽⁷³⁾ Per un inquadramento delle vicende politiche e militari che determinarono l'Accordo di Nyon si veda F. BARGONI, *L'impegno navale italiano durante la guerra civile spagnola (1936-1939)*, Roma, Ufficio Storico della Marina Militare, 1992, pp. 131-144 e pp. 200-330. In una prospettiva attenta alla dimensione diacronica cfr. D.P. O'CONNELL, *The Influence of Law on Sea Power*, Manchester, Manchester University Press, 1975, pp. 79-81. Sul peso dell'Accordo di Nyon nel quadro dell'evoluzione del diritto bellico marittimo si veda poi L.F.E. GOLDIE, *Terrorism, Piracy and the Nyon Agreements*, in *International Law at a Time of Perplexity. Essays in Honour of Shabtai Rosenne*, Y. Dinstein (ed.), Leiden, Nijhoff, 1989, pp. 225-248.

⁽⁷⁴⁾ Cfr. W. RECH, *Rightless Enemies: Schmitt and Lauterpacht on Political Piracy*, in « Oxford Journal of Legal Studies », XXXII (2012), 2, pp. 235-263 ed in particolare p. 237.

⁽⁷⁵⁾ Come noto, per Schmitt la vicenda di Nyon è assolutamente paradigmatica: cfr. C. SCHMITT, *Der Begriff der Piraterie*, in « Völkerbund und Völkerrecht », IV, 1937, pp. 351-354, trad. it. da ultimo in ID., *Posizioni e concetti: in lotta con Weimar-Ginevra-Versailles. 1923-1939*, Milano, Giuffrè, 2007, pp. 399-404. In merito cfr. oltre a POLICANTE, pp. 172-183, il mio RUSCHI, '*Communis hostis omnium*', cit., pp. 1215-1228, ove bib.

⁽⁷⁶⁾ *Supra* § 1.

violatori di blocco, in quanto privi di una valida autorizzazione, potevano essere classificati come pirati e perseguiti come tali (77).

Alla luce della instabilità del dato positivo conviene accantonare qualsiasi formalizzazione e provare a ricostruire la fattispecie a partire da una prospettiva concreta, 'naturalistica' (78). Così facendo si devia da un indirizzo di pensiero consolidato, non c'è dubbio. Ancora recentemente Heller-Roazen ha scritto che, per lo meno dall'età classica, il pirata ha rappresentato una « creazione dell'autorità pubblica »: addirittura « egli è il suo stesso presupposto, quello contro il quale l'ordine civile deve in vario modo lottare, e in assenza del quale non sarebbe sé stesso » (79). Ora, questo indirizzo costruttivista rischia di essere parziale, di non arrivare alla essenza del fenomeno predatorio, di non essere capace di giustificare la incommensurabile inimicizia che caratterizza la figura del pirata.

Seguendo una linea di pensiero che ha avuto in Schmitt il suo interprete più autorevole, per cogliere la natura della pirateria in prima battuta occorre piuttosto fare riferimento allo spazio fisico in cui la pirateria germina: il mare. In questo senso è necessario intraprendere un percorso a ritroso, un lavoro di scavo dei concetti. Là dove, prima di tutto, bisogna essere disponibili a prescindere dalla razionalità moderna accogliendo quanto ha suggerito Mircea Eliade, ovvero che « le immagini, i simboli, i miti non sono creazioni irresponsabili della psiche », ma al contrario « rispondono a una necessità ed adempiono ad una funzione importante: mettere a nudo le modalità più segrete dell'essere » (80).

(77) Per una ricostruzione della intricata vicenda della repressione dei *privateers* confederati sensibile alla dimensione giuridica cfr. WITT, *Lincoln's Code*, cit., pp. 157-163.

(78) In questa prospettiva, faccio mie le premesse epistemologiche di quella 'svolta spaziale' di cui ha scritto Pietro Costa in P. COSTA, *A 'Spatial Turn' for Legal History? A Tentative Assessment*, in *Spatial and Temporal Dimensions for Legal History. Research Experiences and Itineraries*, M. Meccarelli, M.J. Solla Sastre (eds.), Frankfurt am Main, Max Planck Institute for European Legal History, 2016, pp. 27-62.

(79) Cfr. HELLER-ROAZEN, *Il nemico di tutti*, cit., p. 38.

(80) Cfr. M. ELIADE, *Images et symboles. Essai sur le symbolisme magico-religieux*, Paris, Gallimard, 1952, trad. it. *Immagini e simboli. Saggi sul simbolismo magico-religioso*, Milano, Jaca, 2007, p. 16. Il richiamo è tutt'altro che casuale: Schmitt per oltre un decennio co-diresse con Eliade la rivista *Antaios*, cfr. in tal senso F. VOLPI, *Il potere degli elementi*, in SCHMITT, *Terra e mare*, cit., p. 116. Sul risalente rapporto tra Eliade e Schmitt si veda C. GROTTANELLI, *Mircea Eliade, Carl Schmitt, René Guénon, 1942*, in « *Revue de l'histoire des religions* », 219 (2002), pp. 325-356, trad. it. in *Interrompere il quotidiano. La costruzione del tempo nell'esperienza religiosa*, a cura di N. Spineto, Milano, Jaca, 2005, pp. 139-171.

Il mare, come i mitografi sapevano bene, era in radicale antagonismo alla terra: questa poteva essere celebrata da Virgilio come *iustissima* in virtù dei frutti che offriva, mentre le distese marine al contrario erano un ambiente irrimediabilmente ostile all'uomo⁽⁸¹⁾. Se la terra era una madre generosa che ripagava le fatiche del lavoro con le sue messi « secondo un'intima proporzione di semina e di raccolto », il mare, invece, era irrequieto e capriccioso là dove l'esito delle fatiche del pescatore dipendeva prevalentemente dal gioco delle correnti⁽⁸²⁾. E che dire dei rischi connessi alla navigazione? Già per Esiodo l'andar per mare era poco meno di una maledizione⁽⁸³⁾. Difficile contestare Schmitt, allora, quando nell'*incipit* di *Land und Meer* scrive che è la concretezza tellurica a marcare l'esperienza umana: « l'uomo è un essere terrestre, un essere che calca la terra. Egli sta, cammina e si muove sulla solida terra. Questa è la sua collocazione e il suolo su cui poggia, e ciò determina il suo punto di vista, le sue impressioni e il suo modo di vedere il mondo »⁽⁸⁴⁾.

Questo dualismo, nella prospettiva schmittiana, ha avuto delle precise ricadute sul piano giuridico e politico: la terra ha consentito l'*occupatio*, ha potuto essere misurata e suddivisa, ha conosciuto il solco del pomerio e il cippo che scandisce il confine tra i fondi. Ed è stato attraverso questa ripartizione che la comunità si è determinata prendendo consapevolezza di sé e definendosi in *ordo*: la terra, in altri termini, in quanto misurabile è stata la matrice del *nomos*⁽⁸⁵⁾. E il

(81) Cfr. PUBLIUS VERGILIUS MARO, *Eclogae*, IV, 39-40. Il passo virgiliano è richiamato in SCHMITT, *Il Nomos della terra*, cit., p. 21.

(82) Si veda SCHMITT, *Il Nomos della terra*, cit., p. 20.

(83) Cfr. HESIODUS, *Erga kai hēmerai*, 618-694, su cui quanto meno cfr. P. JANNI, *Il mare degli antichi*, Bari, Dedalo, 1996, pp. 107-122.

(84) Cfr. SCHMITT, *Terra e mare*, cit., p. 11.

(85) Si tratta di uno snodo decisivo del pensiero schmittiano, là dove il *nomos* è « la struttura risultante dall'unità sintetica dei processi di appropriazione, distribuzione e produzione » e, in quanto tale, rende evidente come per Schmitt il diritto prima di essere regola è « organizzazione, struttura, forma istitutiva della stessa società in cui si svolge e di cui riflette l'unità », cfr. E. CASTRUCCI, *Nomos e guerra. Glosse al 'Nomos della terra' di Carl Schmitt*, Napoli, La scuola di Pitagora, 2011, pp. 20 e 21. In merito cfr. quanto meno anche P.P. PORTINARO, *La crisi dello jus publicum europaeum. Saggio su Carl Schmitt*, Milano, Comunità, 1982, pp. 93-105 e 173-188. A dimostrazione della rilevanza del tema anche per studiosi non necessariamente legati alla tradizione giusfilosofica, ma senza alcuna pretesa di completezza, cfr. oltre ai contributi raccolti nel prezioso *Spatiality, Sovereignty and Carl Schmitt: Geographies of the Nomos*, S. Legg (ed.), London, Routledge, 2011, da ultimo anche E.C. SFERRAZZA PAPA, *L'occupazione dello spazio e la presa di possesso: Carl Schmitt e Immanuel Kant*, in « Filosofia politica », XXXI (2017), 2, pp. 235-252.

mare? « Nel mare » non solo « non è possibile seminare », ma neppure « scavare linee rette »⁽⁸⁶⁾. Le sue distese liquide, lisce, uniformi e allo stesso tempo in perenne movimento da sempre hanno significato assenza di misura⁽⁸⁷⁾. Si tratta di spazi indistinti che nel loro incessante divenire hanno impedito il radicamento spaziale della comunità: se, per dirla con Paolo Grossi, la terra è un fatto normativo, le distese marine non consentendo alcun *nomos* si sono configurate come spazi autenticamente anomici⁽⁸⁸⁾. In un gioco di simmetrie, dunque, alla fecondità della terra ha corrisposto la sterilità del mare, alla capacità ordinante degli spazi tellurici si è contrapposta l'anomia delle distese marine. Si tratta di una dialettica che giunge a lambire l'escatologia, là dove, se la terra è matrice della vita, il mare è fonte di oblio, anticamera dell'aldilà, vettore di catastrofi⁽⁸⁹⁾: a ben vedere il racconto platonico di Atlantide si è limitato a rielaborare ancestrali fobie⁽⁹⁰⁾.

Al tempo stesso, secondo un *topos* risalente, la dimensione talassica non ha avuto soltanto una potente energia respingente, non è stata solamente un ambiente ostile all'uomo, ma ha anche generato una straordinaria forza corruttrice in grado di pervertire coloro che ne hanno avuto una eccessiva consuetudine fino a renderli partecipi della propria radicale alterità. Il carattere eccentrico e refrattario di questo spazio fisico si è riflesso su coloro che ne solcavano i flutti: il mare ha così generato una peculiare antropologia, specularmente antitetica a quella tellurica, là dove tra i naviganti, tra le diverse possibilità di una esistenza marittima — viaggiatori, pescatori, mercanti —, era nel pirata che, come ha scritto Schmitt, l'elemento marino si manifestava in maniera dirompente⁽⁹¹⁾. L'etimo stesso allude ad un 'andare oltre', che si risolve in un oltrepassare i confini, non solo fisici, della *societas humana* e le sue regole: « il termine pirata », si può leggere in *Der Nomos der Erde*, infatti, « deriva dal greco *peiran*, che significa provare,

(86) Cfr. SCHMITT, *Il Nomos della terra*, cit., p. 20.

(87) La persistente validità euristica delle categorie geospaziali adottate da Schmitt trova costanti attestazioni: si veda in chiave filosofico-giuridica quanto meno M.R. FERRARESE, *Il diritto europeo nella globalizzazione: fra terra e mare*, in « Quaderni fiorentini », XXI (2002), pp. 11-38.

(88) Cfr. P. GROSSI, *L'ordine giuridico medievale*, Roma-Bari, Laterza, 2006, pp. 74-75.

(89) In merito si veda B. D'AGOSTINO, 'Oinops Pontos'. *Il mare come alterità nella percezione arcaica*, in « Mélanges de l'École française de Rome », CXI (1999), 1, pp. 107-117 ove bib.

(90) Si veda per tutti P. VIDAL-NAQUET, *L'Atlantide. Petite histoire d'un mythe platonicien*, Paris, Les Belles-Lettres, 2005, trad. it. *Atlantide. Breve storia di un mito*, Torino, Einaudi, 2006.

(91) Cfr. SCHMITT, *Terra e mare*, cit., p. 43.

tentare, osare »⁽⁹²⁾. Ed il mare, come ha suggerito Geminello Preterossi soppesando le considerazioni schmittiane, a sua volta non era uno spazio singolarmente vocato alla illimitatezza, « neutrale rispetto ai fini, e aperto alle imprese di rischio »?⁽⁹³⁾ Vale la pena insistere sul fatto che questa pulsione a violare limiti spaziali, non meno che morali, non era giustificata dalla necessità della sopravvivenza, di trovare quel poco che reti e nasse potevano assicurare. Né tanto meno era ispirata a finalità crematistiche, alla volontà di instaurare rapporti di scambio a lungo raggio e garantirsi forti ricavi: sotto questo profilo la pirateria, semmai, si configurava come un parassita che tormentava le rotte mercantili aumentando l'alea della navigazione. L'unica motivazione del razziatore del mare era la preda: l'impresa di rischio si giustificava unicamente alla luce dell'*animus furandi*, della smisurata fame di bottino. Là dove, come si è visto, sul mare da sempre l'identità era un fatto di circostanze.

Ripercorrendo la natura di questa antropologia predatoria vale la pena soffermarsi, ancorché in maniera necessariamente cursoria, su un passaggio davvero risolutivo della filosofia della storia di Schmitt: la scelta per una esistenza marittima resta legata ad una opzione, ad una specifica manifestazione di volontà, ad una decisione per un preciso *Raum*⁽⁹⁴⁾. In questo senso, la presa di distanza da quel determinismo che, da Friedrich Ratzel a Karl Haushofer, ha caratterizzato il pensiero geopolitico tedesco, è netta⁽⁹⁵⁾: nella storia umana non c'è condizionamento che non possa essere superato, non c'è regolarità che non possa essere interrotta. Piuttosto si assiste ad un susseguirsi di sfide, di *Challenges* che esigono specifiche *Responses* per usare il lessico di Arnold Toynbee, vero e proprio monumento della storiografia anglosassone, giustamente ritenuto uno degli interlocutori principali di Schmitt negli anni successivi alla Seconda Guerra Mondiale⁽⁹⁶⁾.

⁽⁹²⁾ Si veda SCHMITT, *Il Nomos della terra*, cit., p. 21.

⁽⁹³⁾ Cfr. G. PRETEROSI, *Carl Schmitt e la tradizione moderna*, Roma-Bari, Laterza, 1996, p. 158.

⁽⁹⁴⁾ Rinvio ancora una volta al mio RUSCHI, *Questioni di spazio*, cit., pp. 239-250.

⁽⁹⁵⁾ Seppure con un orientamento parzialmente differente, sulla geopolitica tedesca, e in una chiave attenta alla dimensione giuridica, risulta difficile prescindere da M. LOSANO, *La geopolitica del Novecento. Dai Grandi Spazi delle dittature alla decolonizzazione*, Milano, Bruno Mondadori, 2011, in particolare pp. 3-74.

⁽⁹⁶⁾ Sulla influenza di Toynbee si veda da ultimo M. LIEVENS, *Carl Schmitt's Concept of History*, in *The Oxford Handbook of Carl Schmitt*, O. Simons, J. Meierhenrich (eds.), Oxford, Oxford University Press, 2017, pp. 401-425. Si tratta di una influenza attestata in maniera esplicita in C. SCHMITT, *Gespräch über den Neuen Raum*, in *Estudios de Derecho Internacional. Homenaje al Profesor Camillo Barcia Trelles*, Santiago de Compostela, Universidad de Santiago de Compostela, 1958, trad. it. *Dialogo sul nuovo spazio*, in Id., *Terra e mare*, Milano, Giuffrè, 1986, pp. 87-109, e in particolare pp.

L'opzione a favore di una esistenza marittima, dunque, è stata l'esito di un calcolo in base al quale il pirata ha finito per barattare la propria umanità in cambio di ricchezze, di oro e di schiavi. Sotto questo profilo, una lettura del fenomeno che tenga conto della proposta di Schmitt consente di cogliere con straordinaria chiarezza il nesso tra spazio e disvalore della condotta piratesca: se la *societas humana* era concretamente radicata nella dimensione tellurica e se la terra era matrice dell'ordine sociale, il pirata avendo optato per il mare ed essendosi così posto al di fuori del consorzio civile, finiva per negare la sua stessa umanità.

Dal mito alla razionalità moderna il passo è tutt'altro che decisivo. A partire dalla *planetarische Raumrevolution* inaugurata dalle esplorazioni colombiane il mare è stato progressivamente attratto nella sfera della sovranità statale. Attraverso un processo di distillazione operato dai giuristi, scandito dalle improvvise accelerazioni impresse dalle cancellerie, le distese marine sono state razionalizzate e, dunque, disciplinate. Questa *Seenahme* — un percorso tutt'altro che lineare che indicativamente si può collocare tra l'emanazione delle bolle alessandrine e la stipula del Trattato di Utrecht —, per continuare ad utilizzare il lessico di Schmitt, ha però avuto esiti del tutto differenti rispetto alle occupazioni di terra che hanno scandito la storia del diritto internazionale. Lo *jus publicum Europaeum* a fronte della irriducibile alterità del mare aperto, a fronte della impossibilità di una effettiva 'chiusura', ha optato per la sua piena libertà, ovvero per l'assoluta estraneità delle distese marittime alla sovranità degli Stati. Anzi, proprio questo discrimine tra uno spazio 'pieno' ed uno 'vuoto', se si adotta la *lectio schmittiana*, è risultato decisivo: « la separazione tra terraferma e mare libero è la caratteristica specifica fondamentale dello *jus publicum Europaeum* »⁽⁹⁷⁾.

104-107, nonché ID., *Die geschichtliche Struktur des heutigen Welt-Gegensatzes von Ost und West*, in *Freundschaftliche Begegnungen. Festschrift für Ernst Jünger zum 60. Geburtstag*, A. Mohler (Hrsg.), Frankfurt am Main, Klostermann, 1955, trad. it. *La contrapposizione planetaria tra Oriente e Occidente e la sua struttura storica*, in E. JÜNGER, C. SCHMITT, *Il nodo di Gordio. Dialogo su Oriente e Occidente nella storia del mondo*, Bologna, il Mulino, 1987, pp. 135-167 e in particolare pp. 150-153.

⁽⁹⁷⁾ Cfr. SCHMITT, *Il Nomos della terra*, cit., p. 223. Là dove, precisa Schmitt, il regime giuridico, inevitabilmente, finiva per avvantaggiare l'Inghilterra, ovvero il competitore meglio attrezzato: su quello che è un vero e proprio *tòpos* della sua filosofia del diritto internazionale cfr. quanto meno SCHMITT, *Terra e mare*, cit., pp. 88-102 e ID., *Il Nomos della terra*, cit., pp. 207-224, ma anche in una prospettiva più schiettamente filosofico-politico ID., *Der Leviatban in der Staatslehre des Thomas Hobbes: Sinn und Fehlschlag eines politischen Symbols*, Hamburg, Hanseatische Verlagsanstalt, 1938, trad. it. *Il Leviatano nella dottrina dello Stato di Thomas Hobbes. Senso e fallimento di un*

Continuando a seguire la mappa concettuale disegnata da Schmitt, occorre piuttosto rilevare come il modo in cui gli spazi oceanici sono stati qualificati ha confermato il carattere eccezionale del pirata: nel momento in cui il mare è stato sottratto a qualsiasi sovranità ed è stato ritenuto *res communis omnium*, allorché si è aperto alla libera navigazione, ai traffici di qualsiasi bandiera, ancora una volta il pirata ha finito per collocarsi in una posizione di estremo ed irriducibile antagonismo. Da parassita delle rotte, questa figura ha rappresentato una intollerabile distorsione nel flusso degli scambi commerciali e delle relazioni mercantili che occorreva annullare in maniera decisa. Il conflitto era d'altra parte insanabile: alla *Freedom of the Seas* che ispirava le politiche delle potenze europee impegnate a gettare le basi dei propri imperi coloniali si opponeva una nozione elementare di libertà che, in quanto tale, era tanto radicata quanto irriducibile: se allora il mare era a disposizione della umanità intera, colui che attentava a tale ricchezza comune non poteva che essere qualificato come *communis hostis omnium*. Ancora una volta il pirata era proiezione di uno spazio 'altro', quale per millenni è stato il mare. Là dove la sua esistenza ispirata alla predazione ha manifestato una ostilità irriducibile proprio perché primigenia che, in quanto tale, è stata capace di contenere molteplici manifestazioni di ostilità — il criminale, il nemico politico, quello religioso — sublimandole nella inimicizia assoluta ⁽⁹⁸⁾.

simbolo politico, in Id., *Sul Leviatano*, Bologna, il Mulino, 2011, pp. 35-128 e in particolare pp. 119-128. Per un inquadramento generale della proposta schmittiana cfr. RUSCHI, *Leviathan e Bebeoth*, cit., pp. 417-442.

⁽⁹⁸⁾ Sul valore paradigmatico e 'totalizzante' della figura del pirata si veda anche HELLER-ROAZEN, *Il nemico di tutti*, cit., pp. 169-172. In questa prospettiva il pirata, come già ricordato da Luigi Ferrajoli, va ad affiancare il terrorista, cfr. L. FERRAJOLI, 'Il diritto penale del nemico' e la dissoluzione del diritto penale, in « *Questione Giustizia* », IV (2006), pp. 797-812. In merito puntuali osservazioni anche in POLICANTE, pp. 194-212. Invero nel quadro dei *Security Studies* si propone anche una sostanziale sovrapposizione tra le due figure: cfr. per tutti D. PUCHALA, *Of Pirates and Terrorists: What Experience and History Teach*, in « *Contemporary Security Policy* », XXVI (2005), 1, pp. 1-24 e G. ONG-WEBB, *Piracy in Maritime Asia: Current Trends*, in *Violence at Sea: Piracy in the Age of Global Terrorism*, Peter Lehr (ed.), London, Routledge, 2006, pp. 37-95. Si tratta di un indirizzo di pensiero che si è radicato anche nell'ambito della dottrina giusinternazionalistica, cfr. ad esempio F. MUNARI, *La 'nuova' pirateria e il diritto internazionale. Spunti per una riflessione*, in « *Rivista di Diritto internazionale* », XCII (2009), 2, pp. 325-362, e storico-giuridica, cfr. D. BURGESS, *The World for Ransom: Piracy is Terrorism, Terrorism is Piracy*, Amherst (NY), Prometheus, 2010. Meno evidente, forse, il fatto che il pirata per molti versi ha piuttosto rappresentato l'archetipo del terrorista, là dove proprio questa continuità ha consentito la mobilitazione di strumenti eccezionali e l'adozione di logiche emergenziali.

Indice

GIOVANNI CAZZETTA, <i>Pagina introduttiva</i>	1
PAOLO GROSSI, <i>Per Stefano Rodotà</i>	3

MODELLI E DIMENSIONI

PAOLO GROSSI, <i>Della interpretazione come invenzione (La riscoperta pos-moderna del ruolo inventivo della interpretazione)</i>	9
CARLOS PETIT, <i>República por acciones. Metáforas mercantiles y prácticas políticas (siglos XVI-XX)</i>	21
FEDERIGO BAMBI, <i>Per un breviario di buona scrittura giuridica</i>	43

LA DIMENSIONE GIURIDICA

PIO CARONI, <i>E se anche il codice fosse un messaggio?</i>	57
MARCO SABBIONETTI, « <i>Like a ball between two expert tennis players</i> ». <i>Libertà del mare e commercio neutrale tra giurisprudenza e relazioni internazionali (1756-1812)</i>	111
AGUSTÍN E. CASAGRANDE, <i>The Concept of Estado de Derecho in the History of Argentinean Constitutionalism (1860-2015)</i>	169
GABRIELE BASSI, <i>Il diritto come strumento di politica coloniale nella Libia italiana (1911-1943)</i>	207
BARTOLOMÉ CLAVERO, <i>Derecho bajo asedio, 1936-1939: República Española y Sociedad de Naciones en el escenario europeo entre constitucionalismo y dictadura</i>	257
PAOLO GROSSI, <i>Gustavo Bonelli: un protagonista del pensiero giuridico italiano fra Otto/Novecento</i>	317
PAOLO GROSSI, <i>Sull'esperienza giuridica pos-moderna (riflessioni sull'odierno ruolo del notaio)</i>	329

FIGURE DELL'ESPERIENZA

GIOVANNI ROSSI, « <i>Ultimo suplitio puniri</i> »: <i>la condanna della moglie omicida in un consilium di Bartolomeo Cipolla</i>	345
GIANLUCA RUSSO, « <i>Hic enim liber terribilis est</i> ». <i>Profili egemonici del penale negli statuti fiorentini del primo Quattrocento</i>	391
FRANCESCO BONO, <i>La British constitution nel pensiero di Edward Gibbon. Il dialogo a distanza con William Blackstone</i>	437

- RICARDO SONTAG, *História de uma « situação extra-constitucional »: o banimento entre direito e política no Brasil (1824-1934)* 469
- GUIDO BONINO-GIOVANNI DAMELE, *Divergenze teoriche e vite parallele. Gustav Bergmann, Hans Kelsen e la teoria pura del diritto* 507

TESTIMONIANZE

- GUSTAVO ZAGREBELSKY, *Alla fine del mandato di giudice costituzionale di Paolo Grossi e al suo ritorno agli studi universitari* 543

LETTURE

- PIERO AIMO, *Comuni e Province: Ottocento e Novecento. Storie di istituzioni*, Pavia, 2017 (Luca Mannori) 557
- WOLFGANG ERNST, *Rechtserkenntnis durch Richtermehrheiten: „group choice“ in europäischen Justiztraditionen*, Tübingen, 2016 (Richard Hyland) 560
- GIOVANNI FIANDACA, *Prima lezione di diritto penale*, Bari-Roma, 2017 (Marco Nicola Miletti) 571
- OLIVIER JOUANJAN, *Justifier l'injustifiable. L'ordre du discours juridique nazi*, Paris, 2017 (Riccardo Cavallo) 579
- GIACOMO PACE GRAVINA, *Il Codice e la sciabola. La giustizia militare nella Sicilia dei Borbone tra repressione del dissenso politico ed emergenza penale (1819-1860)*, Acireale-Roma, 2015 (Francesco Migliorino) 589
- STEFANO SOLIMANO, *Amori in causa. Strategie matrimoniali nel Regno d'Italia napoleonico (1806-1814)*, Torino, 2017 (Giovanni Cazzetta) 600
- MARIA SOLE TESTUZZA, *„Ius corporis, quasi ius de corpore disponendi“. Il Tractatus de potestate in se ipsum di Baltasar Gómez de Amescúa*, Milano, 2016 (Carlos Petit) 605
- SEGNALAZIONI 611

A PROPOSITO DI..

- EMANUELE CASTRUCI, *Die rechtstheoretischen Anfänge des Dezisionismus. Rechtsverwirklichung und Entscheidungsrichtigkeit durch die Praxis in Carl Schmitts Gesetz und Urteil (1912)* 619
- FABIO CIARAMELLI, *L'incontro di psicoanalisi e diritto nella prima recezione italiana del pensiero di Freud. (A proposito di F. Migliorino, Edoardo Weiss e „La giustizia penale“). Zone di contagio tra psicoanalisi e diritto*, Acireale-Roma, 2016) 639
- BARTOLOMÉ CLAVERO, *¿Es que no hubo genocidio en las Américas? (A propósito de la historiografía sobre settler genocide, comparativamente)* 647
- PAOLO CORONA, *Un nodo che si stringe. Considerazioni sul progetto savignyano nella riflessione giuridica del Vormärz. (A proposito di poesia e diritto nel primo Ottocento tedesco, tra modelli e paradigmi)* 689

RICARDO MARCELO FONSECA, <i>A delicada costura de um legado analítico — do Antigo Regime à era do Constitucionalismo</i> . (Sobre alguns escritos recentes de António Manuel Hespanha)	721
MARCO RIZZUTI, <i>Abuso del diritto, non-uso ed estinzione della proprietà</i> . (A proposito di A. Quarta, <i>Non-proprietà. Teoria e prassi dell'accesso ai beni</i> , Napoli, 2016).	729
FILIPPO RUSCHI, <i>Spazi anomici e nemici assoluti. Un itinerario di filosofia del diritto internazionale</i> . (A proposito di P. Linebaugh, M. Rediker, <i>I ribelli dell'Atlantico</i> , Milano, 2018; A. Policante, <i>The Pirate Myth</i> , London, 2015).	745
ABSTRACTS	775
RAGGUAGLI FIORENTINI	
<i>Attività del Centro di studi per la storia del pensiero giuridico moderno nell'anno accademico 2016-2017</i>	787